

Allegato 1

Progetto di
Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali

e

Rapporto preliminare di VAS

**Progetto di
Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali**

Contenuti

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

INDICE

1. PREMESSE

- 1.1 Il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali
- 1.2 Iter di redazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali

2. NORMATIVA COMUNITARIA, STATALE E REGIONALE

- 2.1 Riferimenti normativi di settore
 - 2.1.1 Normativa comunitaria
 - 2.1.2 Normativa statale
 - 2.1.3 Normativa regionale
- 2.2 Piani e programmi regionali di gestione dei rifiuti

3. OBIETTIVI DEL PIANO

- 3.1 Priorità gestionali stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale
- 3.2 Obiettivi specifici del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali

4. BASE CONOSCITIVA DI RIFERIMENTO

- 4.1 Le fonti dei dati e i criteri di bonifica
 - 4.1.1 MUD
 - 4.1.2 Sistema informativo regionale dei rifiuti (SIRR)
 - 4.1.3 Bonifica e validazione dei dati
- 4.2 Produzione dei rifiuti speciali in Friuli Venezia Giulia
 - 4.2.1 I codici CER
 - 4.2.2 Gli indicatori
 - 4.2.3 La produzione dei rifiuti speciali
 - 4.2.4 La produzione per capitolo CER: rifiuti non pericolosi
 - 4.2.5 La produzione per capitolo CER: rifiuti pericolosi
 - 4.2.6 La produzione per attività economiche ISTAT
 - 4.2.7 La produzione per distretto o filiera industriale
 - 4.2.8 I flussi dei rifiuti speciali non pericolosi
 - 4.2.9 I flussi dei rifiuti speciali pericolosi
 - 4.2.10 La gestione dei rifiuti speciali non pericolosi
 - 4.2.11 La gestione dei rifiuti speciali non pericolosi
 - 4.2.12 La gestione per distretto o filiera industriale
- 4.3 Le operazioni di recupero e di smaltimento
- 4.4 Gli impianti di trattamento dei rifiuti speciali presenti in regione

5 PRODUZIONE E GESTIONE DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTI

- 5.1 Capitolo 01. Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
- 5.2 Capitolo 02. Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
- 5.3 Capitolo 03. Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa cartone, pannelli e mobili
- 5.4 Capitolo 04. Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile (Capitolo 04)
- 5.5 Capitolo 05. Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
- 5.6 Capitolo 06. Rifiuti dei processi chimici inorganici
- 5.7 Capitolo 07. Rifiuti dei processi chimici organici
- 5.8 Capitolo 08. Rifiuti della p.f.f.u di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
- 5.9 Capitolo 09. Rifiuti dell'industria fotografica
- 5.10 Capitolo 10. Rifiuti provenienti da processi termici
- 5.11 Capitolo 11. Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
- 5.12 Capitolo 12. Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
- 5.13 Capitolo 13. Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)
- 5.14 Capitolo 14. Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)
- 5.15 Capitolo 15. Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
- 5.16 Capitolo 16. Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
- 5.17 Capitolo 17. Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
- 5.18 Capitolo 18. Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate
- 5.19 Capitolo 19. Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito
- 5.20 Capitolo 20. Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni)

6. AZIONI DI PIANO

- 6.1. Linee d'azione
- 6.2. Il monitoraggio del Piano

7 NORME DI ATTUAZIONE

Norme di attuazione

Capitolo 1 - Premesse

L'importanza di utilizzare i piani quali strumenti attuativi della normativa nasce con l'emergere della consapevolezza degli impatti ambientali generati dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti. Di fronte alle prime emergenze e problematiche ambientali connesse ai rifiuti ed alla loro rilevante dimensione, assunta negli ultimi decenni, la Comunità europea prima e gli Stati membri conseguentemente hanno iniziato a produrre strategie tematiche, programmi d'azione e norme allo scopo di affrontare e risolvere i problemi generati nel tempo. A ciò si aggiunge anche la constatazione dell'inesorabile continuo aumento della produzione totale degli stessi generato, in primis, dalla crescita economica, dallo sviluppo industriale, dall'aumento della popolazione e dagli stili di vita e di consumo adottati nel nostro modello di sviluppo.

A questo scenario si aggiungano le problematiche generate dalle ulteriori fonti di rifiuti che derivano dalle emergenze ambientali e dalle bonifiche. Queste nuove questioni pongono in evidenza la problematica relativa alla gestione dei rifiuti speciali, che rappresentano la maggior parte dei rifiuti prodotti e la quasi totalità dei rifiuti pericolosi. La produzione di rifiuti speciali presenta pertanto rischi più rilevanti di impatto ambientale o sanitario e costi di gestione sensibilmente maggiori, che possono attirare gli interessi dell'imprenditoria.

In questo contesto le norme rappresentano i principali strumenti per la definizione degli obiettivi da perseguire, mentre i piani di gestione diventano strumenti indispensabili di implementazione e monitoraggio della legislazione. Naturalmente questo quadro per essere completo necessiterà di ulteriori strumenti di supporto, alcuni dei quali dovranno essere presi in considerazione anche all'interno dei piani di gestione.

1.1 Il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali è parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", i cui contenuti sono stati individuati con delibera di giunta regionale 15 gennaio 2016, n.40, e sostituisce il Piano di gestione dei rifiuti – sezione rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti speciali pericolosi, nonché rifiuti urbani pericolosi, approvato con decreto del presidente della Regione 20 novembre 2006, n. 0357/Pres.

Il piano definirà obiettivi ed azioni che consentiranno una gestione dei rifiuti speciali sul territorio regionale rispettosa dei principi fondamentali stabiliti dal testo unico dell'ambiente.

A partire dall'analisi della gestione e della produzione dei rifiuti speciali in regione, il piano proporrà, laddove possibile, modalità gestionali in grado di ridurre i quantitativi e la nocività dei rifiuti prodotti e di favorire il recupero degli stessi, con l'obiettivo di sfruttare i vantaggi derivanti dal trattamento dei rifiuti in prossimità dei luoghi di produzione.

I rifiuti speciali sono quelli prodotti da attività industriali, artigianali e commerciali, da attività di costruzione e demolizione, dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di bonifica dei siti inquinati e di depurazione delle acque di scarico, da attività agricole e agro-industriali nonché da attività di servizio e sanitarie. Gli stessi sono gestiti di norma in regime di libero mercato, per cui i produttori possono scegliere l'impianto di trattamento a cui avviarli; la pianificazione dei rifiuti speciali, pertanto, può solamente prevedere una gestione dei rifiuti che, nel rispetto dei criteri di priorità imposti dalla normativa comunitaria e nazionale, favorisca per quanto possibile il trattamento all'interno del territorio regionale.

Gli unici limiti di trattamento sono legati alle autorizzazioni di ciascun impianto, non esistendo invece a livello normativo un ambito territoriale per il loro trattamento, contrariamente a quanto previsto per i rifiuti urbani.

1.2 Iter di redazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali

La redazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali si articolerà nei seguenti momenti:

- predisposizione del progetto di Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali e del rapporto preliminare da parte del soggetto proponente;
- avvio della procedura di valutazione ambientale strategica con delibera di Giunta regionale, con la quale si individuano altresì le seguenti fasi:
 - consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale sul progetto di Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali e sul rapporto preliminare;
 - aggiornamento del progetto di piano, da parte del soggetto proponente, sulla base delle osservazioni pervenute;
 - predisposizione del rapporto ambientale, secondo i contenuti dell'allegato VI alla parte II seconda del d.lgs. 152/2006, da parte del soggetto proponente;
 - adozione del progetto di piano e del rapporto ambientale da parte della Giunta regionale;
 - acquisizione del parere del Consiglio regionale e del Consiglio delle Autonomie Locali sul progetto di piano;
 - pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del progetto di piano e del rapporto ambientale, nonché deposito del progetto di piano del rapporto ambientale presso l'autorità competente;
 - consultazione del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale sul progetto di piano e sul rapporto ambientale, per la durata di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al punto precedente;
 - esame istruttorio e valutazione del rapporto ambientale da parte dell'autorità competente;
 - espressione del parere motivato da parte dell'autorità competente;
 - eventuale revisione del progetto di piano, da parte del soggetto proponente, alla luce del parere motivato dell'autorità competente;
 - trasmissione del progetto di piano, del rapporto ambientale, del parere motivato e della documentazione acquisita nella fase della consultazione, alla Giunta regionale (autorità procedente) per l'approvazione del piano;
- approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali da parte della Giunta regionale e del Presidente della Regione;
- pubblicazione del decreto del Presidente della Regione di approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito internet della Regione;
- pubblicazione del parere dell'autorità competente, della dichiarazione di sintesi, delle misure relative al monitoraggio, sul sito web della Regione, a cura dell'autorità competente, nonché sui siti web delle autorità interessate, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 152/2006;
- trasmissione di copia del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali al Ministero dell'ambiente e della Tutela del territorio e del Mare ed alle Province per l'avvio delle procedure attuative di cui agli articoli 23 e 23 bis della l.r. 30/1987;
- monitoraggio degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali e verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- pubblicazione sul web delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle misure correttive adottate.

La deliberazione di Giunta regionale che avvia la fase di valutazione ambientale strategica individua altresì, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere p), q), r) e s) del d.lgs. 152/2006, i soggetti coinvolti nella procedura di VAS, compresi i soggetti competenti in materia ambientale ovvero le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, sono interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del piano.

In particolare, la Giunta regionale riveste il ruolo sia di autorità procedente che di autorità competente e, in ragione della sua natura di organo politico, è affiancata al fine della valutazione tecnica della validità degli elaborati presentati dal soggetto proponente, da una struttura tecnica di supporto individuata nel Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, mentre il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della medesima Direzione centrale ricopre il ruolo di autorità proponente.

Capitolo 2 - Normativa comunitaria, statale e regionale

Il capitolo tratterà i riferimenti normativi di settore di tipo

- comunitario,
- statale,
- regionale,

nonché le disposizioni di Piani e programmi regionali di gestione dei rifiuti.

Capitolo 3 - Obiettivi del piano

Il capitolo individuerà:

- le priorità gestionali stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale,
- gli obiettivi specifici per quanto attiene la gestione dei rifiuti speciali a livello regionale.

3.1 Priorità gestionali stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale

A partire dall'analisi dello stato di fatto, il piano si propone di valutare la sostenibilità ambientale ed economica del sistema di gestione dei rifiuti speciali in regione, tenendo in giusta considerazione gli impatti complessivi generati dagli impianti ed il sistema economico e sociale esistente.

Tutto ciò al fine di consentire una gestione dei rifiuti che non comporti pericolo per la salute umana e l'utilizzo di procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. In particolare il decreto legislativo 152/2006 in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti prevede che la gestione degli stessi avvenga senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Inoltre la gestione dei rifiuti speciali, al pari dei rifiuti urbani, deve essere effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

Anche per i rifiuti speciali vigono i criteri di priorità nella gestione, che prevedono il rispetto della seguente gerarchia:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.

La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.

Non da ultimo il d.lgs. 152/2006 stabilisce che nella gestione dei rifiuti speciali deve essere rispettato, per quanto possibile, il principio di prossimità. Nello specifico il codice ambientale prevede che i piani regionali di gestione dei rifiuti speciali stabiliscano il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti.

La normativa tuttavia non prevede un obbligo vincolante a livello pianificatorio per quanto riguarda la movimentazione dei rifiuti speciali, che come detto soggiacciono alle regole del libero mercato.

3.2 Obiettivi specifici per quanto attiene la gestione dei rifiuti speciali a livello regionale

Il piano, tenendo conto di quanto stabilito dai Criteri localizzativi degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché dal Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti, persegue i seguenti obiettivi specifici:

- OB.1. mantenere un quadro di conoscenze aggiornato della gestione dei rifiuti in regione;
- OB.2. sviluppare la prevenzione della produzione dei rifiuti speciali e della loro pericolosità;
- OB.3. massimizzare il recupero e minimizzare il ricorso allo smaltimento in discarica;
- OB.4. promuovere il principio di prossimità.

Capitolo 4 - Base conoscitiva di riferimento

Si elencheranno le fonti dei dati di produzione e gestione dei rifiuti speciali e i criteri di bonifica applicati ai dati stessi, in particolare si specificheranno le caratteristiche dei seguenti sistemi:

- MUD,
- Sistema informativo regionale dei rifiuti (SIRR).

4.1.1 Modello unico di dichiarazione ambientale – MUD

I dati di produzione gestione dei rifiuti speciali sono stati desunti dalle dichiarazioni MUD.

Il MUD, istituito con la Legge n. 70/1994, è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, nonché i rifiuti trasportati, intermediati, smaltiti, avviati al recupero e i rifiuti raccolti dal Comune, nell'anno precedente la dichiarazione. Il modello va presentato entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all'anno precedente, alla Camera di Commercio competente per territorio.

Il MUD, attualmente articolato in sei Comunicazioni, deve essere presentato, da parte dei soggetti interessati:

1. Comunicazione Rifiuti speciali

- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a 8.000,00 €;
- imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi.

2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso

- Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

3. Comunicazione Imballaggi

- Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c) d.lgs 152/2006;
- Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazione di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all'allegato B e C della parte IV del d.lgs. 152/2006.

4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

- Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 49/2014.

5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione

- Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

- Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritte al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

La legge quindi prevede degli esoneri dall'obbligo di comunicazione dei dati di produzione per alcune categorie di rifiuti e di produttori che non permettono la definizione di un quadro conoscitivo completo. Nonostante questo limite, il MUD rappresenta comunque la banca dati più attendibile e completa attualmente a disposizione in Italia. Per questo motivo potranno esserci delle differenze tra i quantitativi dei rifiuti prodotti e i quantitativi effettivamente gestiti dagli impianti di trattamento, tenuti a contabilizzare nel MUD anche i rifiuti ricevuti dai produttori non tenuti alla presentazione del MUD stesso. La base informativa che verrà utilizzata per le elaborazioni e le analisi contenute nel Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali è messa a disposizione dal Sezione Regionale del Catasto dei Rifiuti del Friuli Venezia Giulia ed è costituita dai dati MUD, elaborati e validati dalla Sezione stessa con periodicità annuale.

Per le elaborazioni del piano verranno pertanto utilizzati:

- i dati raccolti, bonificati e validati dalla Sezione Regionale del Catasto sulle quantità di rifiuti prodotte dal 1998 al 2003 dichiarati attraverso il MUD;

- i dati raccolti, bonificati e validati dalla Sezione Regionale del Catasto sulle quantità di rifiuti prodotte dal 2004 al 2014 dichiarati attraverso il MUD;
- i dati raccolti, bonificati e validati dalla Sezione Regionale del Catasto sulle quantità di rifiuti avviate alle operazioni di recupero o smaltimento nell'anno 2014 dichiarati attraverso il MUD.

4.1.2 Sistema informativo regionale dei rifiuti (SIRR)

Per ottemperare agli obblighi di legge previsti dal d.lgs. 152/2006 la Regione Friuli Venezia Giulia ha istituito con legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, "Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007" il Sistema informativo regionale dei rifiuti – SIRR che, oltre alla trasmissione ad ISPRA dei dati in materia di autorizzazioni al trattamento dei rifiuti per gli obblighi connessi all'organizzazione del Catasto telematico, consente di mettere a sistema e collegare ambiti informativi inerenti le autorizzazioni, la produzione, il monitoraggio ed il controllo delle attività di gestione dei rifiuti sull'intero territorio, al fine di evitare le frammentazioni o l'implementazione di banche dati non integrate.

A livello regionale, il Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti speciali pericolosi, nonché rifiuti urbani pericolosi, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2006, n. 0357/Pres., stabilisce che l'Amministrazione regionale promuove la creazione di un unico sistema condiviso di informazioni in materia di gestione dei rifiuti che coinvolga la Regione, le Province e ARPA FVG e si integri con il lavoro svolto dalla Sezione regionale del catasto dei rifiuti.

Per lo sviluppo di tale sistema informativo la Regione ha sottoscritto in data 9 luglio 2012 un Protocollo d'intesa con la Provincia di Gorizia, la Provincia di Pordenone, la Provincia di Trieste, la Provincia di Udine e ARPA FVG al fine coordinare le attività connesse allo sviluppo del SIRR e definire i compiti di ciascun partecipante.

La necessità di superare frammentazioni, carenze e duplicazioni delle banche dati esistenti ha spinto alla realizzazione di un sistema informativo regionale per la gestione dei dati sui rifiuti web based, che consente di integrare le applicazioni informatiche esistenti, armonizzare i procedimenti autorizzativi e le procedure di monitoraggio e controllo e sviluppare una rete permanente di accesso ai dati e di comunicazione fra soggetti competenti in materia di rifiuti, agevolando gli enti preposti alla pianificazione e programmazione, alla raccolta, all'elaborazione e alla diffusione di dati e informazioni di interesse ambientale in Friuli Venezia Giulia.

Il SIRR prevede infatti che le informazioni relative alle autorizzazioni integrate ambientali (aia), le autorizzazioni in procedura ordinaria e quelle in procedura semplificata, siano interconnesse ai dati di produzione dei rifiuti in regione, raccolti e gestiti tramite l'applicativo O.R.So. dalla Sezione regionale del Catasto dei rifiuti.

Ciò consente di rispondere a quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale" il quale prevede che le Regioni e le Autonomie locali assicurino la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzino ed agiscano a tale fine utilizzando, con le modalità più appropriate, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Pertanto, con la realizzazione del SIRR, l'Amministrazione regionale ha di fatto promosso ed avviato la realizzazione del sistema unico e condiviso di informazioni in materia di gestione dei rifiuti che coinvolge la Regione, le Province ed ARPA FVG. Il SIRR, una volta a regime, è stato integrato con gli applicativi gestiti dalla Sezione regionale del Catasto dei rifiuti, in particolare con il sistema O.R.So. e con il DB_Comunicazioni.

Le informazioni contenute nel SIRR sono la base dati di riferimento per l'analisi degli impianti esistenti in regione, autorizzati in procedura ordinaria, semplificata e in aia, nonché per la definizione della potenzialità di trattamento a livello regionale.

4.1.3 Bonifica e validazione dei dati

La qualità dei dati assume un ruolo chiave per garantire un'informazione corretta sulla produzione e gestione dei rifiuti ed è assicurata, in generale, dal rispetto di tre parametri fondamentali: congruenza, correttezza e completezza.

Al fine di rendere utilizzabili i dati derivanti dalle dichiarazioni MUD, caratterizzati da numerosi errori ed omissioni, la Sezione Regionale del Catasto svolge delle operazioni di correzione e certificazione seguendo una procedura di bonifica e di validazione dei dati sui rifiuti speciali elaborata a livello centrale da ISPRA.

Tale prassi, vista l'importante mole di informazioni contenute nei MUD, prevede una serie di interrogazioni strutturate alla banca dati. In particolare il lavoro prevede due livelli di attività sui dati e comporta, per ognuno di essi, due fasi distinte di intervento: segnalazione dell'errore e correzione puntuale.

Il primo livello comprende l'evidenziazione e l'eventuale correzione di errori formali, rappresentati cioè dall'assenza o incompletezza di informazioni richieste. In particolare, si eseguono le seguenti operazioni:

- controllo e cancellazione delle dichiarazioni doppie. Eventuali modifiche o integrazioni al MUD possono essere comunicate unicamente attraverso la presentazione di una nuova dichiarazione MUD, completa anche dei dati già dichiarati. In tal caso viene richiesto di riportare sulla busta la dicitura "annulla e sostituisce la precedente del giorno GG/MM/AAAA", al fine di rendere facilmente riconoscibile la dichiarazione ufficiale, grazie ad un codice in struttura. Tale dicitura, però, non sempre viene riportata e ciò comporta un importante lavoro di bonifica dei duplicati attraverso la lettura dei MUD doppi per verificare di volta in volta se le dichiarazioni si sostituiscono o si integrano;
- controllo e correzione delle unità di misura. L'errore più ricorrente è relativo all'indicazione dell'unità di misura (kg o t), che spesso manca o risulta sbagliata. Una quantità espressa in modo errato (ad es. 500.000 t anziché 500.000 kg) può portare a risultati anomali nell'elaborazione dei dati quantitativi, evidenziando dei picchi senza spiegazione che, per essere bonificati, necessitano di un lungo lavoro di indagine. Alle volte, in alcuni settori particolari è usuale utilizzare anche altre unità di misura come i quintali e i litri; ciò rende lunga e complessa la loro identificazione e correzione;
- controllo delle quantità dei rifiuti prodotti. Gli errori più frequenti derivano dall'incongruenza tra le quantità indicate nella scheda principale dei rifiuti (denominata nel MUD scheda RIF) e quelle riportate nei moduli associati che descrivono il percorso del rifiuto (modulo RT: rifiuto ricevuto da terzi e modulo DR: destinazione del rifiuto), dove spesso vengono ripetute erroneamente o riportate in maniera errata le stesse quantità in più record, alterando il dato totale. In alcuni casi, inoltre, mancano in toto i moduli associati (RT e DR); ciò rende impossibile l'analisi dei flussi;
- controllo dei codici CER. La classificazione normativa dei rifiuti è variata nel tempo: si è passati infatti dal CIR (Catalogo italiano dei rifiuti), al CER (catalogo europeo dei rifiuti) ed infine l'elenco dei rifiuti di cui alla decisione 2014/955/UE. Ciò ha comportato, in alcuni casi, confusione negli operatori, che hanno mantenuto diciture non più in vigore nelle proprie dichiarazioni. Tutti questi errori vengono attualmente bonificati al fine di rendere confrontabili e leggibili i dati dei MUD. Un ulteriore errore frequente sui codici consiste nell'indicazione di un codice inesistente, quale ad esempio 16 01 00, per intendere i rifiuti di autoveicoli;
- controllo dei codici ISTAT. I codici ISTAT delle attività vengono riportati nella scheda anagrafica della dichiarazione MUD e sono importanti per individuare i settori economici critici in tema di produzione dei rifiuti. Spesso però i soggetti dichiaranti non danno importanza a questa informazione e pertanto

l'omettono o la riportano in maniera errata. Per bonificare il dato è necessario consultare la storia delle dichiarazioni nel tempo e il registro imprese. Da questa analisi si evidenzia come alcune volte il codice attività dichiarato non risulta tra i codici dalla ditta depositati in Camera di Commercio; questo avviene in quanto non viene data molta importanza a queste informazioni che risultano invece fondamentali per comprendere il peso, dal punto di vista della produzione di rifiuti, del tessuto produttivo regionale.

Il secondo livello consiste nel controllo e nella correzione delle informazioni relative alle operazioni di recupero o di smaltimento dichiarate nel Modulo Gestione, denominato MG. Può infatti accadere che alcuni produttori che effettuano deposito temporaneo, e che pertanto non devono fare nessun tipo di dichiarazione a riguardo, compilino erroneamente il modulo MG, dichiarando di svolgere, ad esempio, l'operazione R13 "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)" o D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)". Tale modulo viene, in alcuni casi, compilato anche dal produttore che, per eccesso di zelo, dichiara il trattamento al quale è destinato il rifiuto prodotto e consegnato a terzi per il recupero o lo smaltimento.

Il Modulo Gestione va compilato, invece, solo da coloro che effettuano e sono autorizzati ad effettuare la gestione dei rifiuti con una autorizzazione regionale o provinciale.

In alcuni casi, inoltre, le operazioni di trattamento indicate risultano incompatibili con l'attività svolta dal dichiarante e spesso anche con i rifiuti trattati. E' necessario, infatti, che vi sia compatibilità tra le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto e la relativa operazione di trattamento svolta su di esso (ad esempio, non è corretto dichiarare di svolgere l'operazione R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi su rifiuti costituiti prevalentemente da sostanze inorganiche. Tutte queste informazioni vengono quindi corrette al fine di rendere coerenti, concreti e confrontabili i dati.

L'ultima fase di bonifica riguarda le dichiarazioni presentate dai trasportatori e dai Comuni al fine di bonificare eventuali doppie dichiarazioni di rifiuti e quindi "gonfiare" i dati di produzione.

E' necessario quindi verificare che i rifiuti dichiarati come "prodotti" dai soggetti che effettuano attività di trasporto (che hanno codice di attività ISTAT 60*) non siano dagli stessi dichiarata anche come rifiuti "ricevuti da terzi". In tal caso, trattandosi di un errore di compilazione del MUD, le suddette quantità vengono eliminate dalla produzione dei trasportatori.

Per quanto riguarda, invece, le dichiarazioni dei Comuni, capita spesso di trovare doppie contabilizzazioni; ossia un determinato rifiuto urbano prodotto viene riportato sia nella scheda RU (relativa ai rifiuti urbani) che nella scheda RIF (relativa ai rifiuti speciali). E' stato pertanto necessario individuare e correggere le doppie contabilizzazioni, al fine di evitare che i dati relativi alle quantità dei rifiuti speciali prodotti risultino alterati dalla presenza di rifiuti urbani. Nelle macrocategorie 20 e 15 saranno quindi lasciati tutti i rifiuti propri di quelle classi non gestiti dai Comuni come rifiuti urbani.

Ulteriori bonifiche sui dati sono effettuate ai diversi livelli di analisi ed hanno comportato un continuo miglioramento della qualità dei dati di seguito riportati.

4.2 Produzione dei rifiuti speciali in Friuli Venezia Giulia

Verrà fornito il quadro di riferimento per quanto riguarda la produzione dei rifiuti speciali in Friuli Venezia Giulia

4.2.1 I codici CER

Il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), riportato nell'Allegato D alla Parte IV del d.lgs. 152/2006, è un elenco armonizzato, non esaustivo e soggetto a periodica revisione, contenente la nomenclatura di riferimento per i rifiuti, in conformità alle direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE e 2000/532/CE.

Il catalogo individua 20 classi di rifiuti e li identifica con una sequenza numerica di 6 cifre del tipo AB CD EF aventi il seguente significato:

- AB = classe di appartenenza del rifiuto, ossia "macrocategoria";
- CD = sottoclasse, che identifica in genere il processo produttivo;
- EF = identificazione del rifiuto specifico.

4.2.2 Gli indicatori

Per l'analisi della produzione e della gestione dei rifiuti speciali, al fine di rappresentare la realtà regionale in maniera adeguata, si è scelto di considerare l'indicatore:

- produzione di rifiuti speciali, misurata in tonnellate e riferita ad un anno solare.

Lo studio che verrà effettuato nel capitolo 4 prevede l'aggregazione dei dati per:

- capitolo CER;
- pericolosità;
- attività economica ISTAT (Ateco 2007);
- distretti industriali e filiere produttive.

Nel capitolo 5 l'analisi verrà dettagliata per sottocapitolo o per singolo codice CER in funzione della significatività dei quantitativi prodotti.

4.2.3 La produzione dei rifiuti speciali

Si analizzerà la produzione dei rifiuti speciali in Friuli Venezia Giulia, in particolare si considererà l'elenco europeo dei rifiuti CER e gli indicatori di piano.

Le analisi si incentreranno su:

- produzione per capitolo CER: rifiuti non pericolosi,
- produzione per capitolo CER: rifiuti pericolosi,
- produzione per attività economiche ISTAT,
- produzione per distretto o filiera industriale,
- flussi dei rifiuti speciali non pericolosi,
- flussi dei rifiuti speciali pericolosi,
- gestione dei rifiuti speciali non pericolosi,
- gestione dei rifiuti speciali pericolosi,
- gestione per distretto o filiera industriale.

I dati attualmente a disposizione si riferiscono agli anni dal 2004 al 2013; in attesa dei dati di produzione e gestione dell'anno 2014 che la Sezione Regionale del Catasto fornirà, previa bonifica e validazione, a partire da gennaio 2016 si riportano le analisi dei dati di produzione dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi per gli anni a disposizione.

4.2.4 La produzione per capitolo CER: rifiuti non pericolosi

Di seguito si riporta l'andamento della produzione dei rifiuti speciali non pericolosi nel periodo 2004-2013.

Produzione di Rifiuti Speciali non pericolosi per capitolo CER (t/a)										
capitolo CER	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
01 - Rifiuti della lavorazione della pietra e dei minerali	83.068	85.968	59.127	73.256	72.912	35.309	27.860	21.265	18.641	17.957
02 - Rifiuti agricoli ed agroalimentari	21.269	16.898	4.398	18.897	22.293	41.984	22.454	19.520	15.830	20.201
03 - Rifiuti della lavorazione del legno e della carta	443.195	415.994	246.628	456.626	363.028	302.130	286.454	282.392	247.759	243.396
04 - Rifiuti del settore della conca e del tessile	9.465	8.649	1.74	6.197	5.511	3.989	4.358	3.810	3.632	3.378
05 - Rifiuti del settore petrolifero	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0
06 - Rifiuti dei processi chimici inorganici	9.047	9.368	2.618	10.659	7.517	5.305	6.447	5.269	4.043	4.757
07 - Rifiuti dei processi chimici organici	5.159	5.036	583	6.228	6.884	7.519	9.171	8.042	7.547	8.351
08 - Rifiuti del settore della produzione di vernici	15.786	12.649	2.541	19.141	18.926	17.547	19.350	16.969	13.351	11.699
09 - Rifiuti dell'industria fotografica	44	39	6	9	78	13	26	18	23	16
10 - Rifiuti prodotti da processi termici	318.522	297.527	179.384	326.454	306.309	360.337	721.703	393.197	352.597	314.799
11 - Rifiuti del settore galvanico	4.023	3.860	1.864	7.812	8.321	8.433	9.216	8.693	6.589	10.497
12 - Rifiuti della lavorazione di metalli e plastica	248.830	235.111	136.966	242.115	234.205	204.602	221.042	238.653	244.583	239.489
13 - Oli esauriti e residui di combustibili liquidi										
14 - Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto										
15 - Rifiuti di imballaggio	148.102	129.362	55.496	155.756	123.437	118.209	114.924	120.535	99.108	116.125
16 - Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco	44.657	52.051	32.309	71.559	63.913	51.033	75.415	84.092	88.471	87.908
17 - Rifiuti da costruzione e demolizione	1.272.351	1.331.998	1.382.674	1.910.247	1.709.107	1.560.021	1.568.026	1.469.296	1.855.468	1.451.505
18 - Rifiuti sanitari	195	15	10	33	35	31	29	35	39	57
19 - Rifiuti prodotti da impianti di trattamenti dei rifiuti	271.336	273.403	248.036	267.452	319.885	310.188	310.787	633.945	337.299	334.856
20 - Rifiuti assimilabili agli urbani e rifiuti da fognature e fosse settiche	120.635	103.825	40.518	89.592	85.147	91.582	82.281	76.864	78.389	74.414

4.2.5 La produzione per capitolo CER: rifiuti pericolosi

Di seguito si riporta l'andamento della produzione dei rifiuti speciali pericolosi nel periodo 2004-2013.

Produzione di Rifiuti Speciali pericolosi per capitolo CER (t/a)										
capitolo CER	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
01 - Rifiuti della lavorazione della pietra e dei minerali	198	10.295	47	13	0	0	0	0	12	0
02 - Rifiuti agricoli ed agroalimentari	3	6	9	8	3	3	9	8	4	4
03 - Rifiuti della lavorazione del legno e della carta	1.572	1.805	1.352	392	371	162	155	141	219	196
04 - Rifiuti del settore della conca e del tessile	15	0	0	0	0	0	0	9	0	0
05 - Rifiuti del settore petrolifero	524	155	1.319	232	638	9.264	23	29	104	703
06 - Rifiuti dei processi chimici inorganici	1.455	910	933	1.221	1.368	798	1.311	947	971	916
07 - Rifiuti dei processi chimici organici	38.719	30.085	25.737	29.388	19.016	17.643	15.019	17.639	17.495	13.463
08 - Rifiuti del settore della produzione di vernici	1.296	1.134	1.143	2.255	2.330	2.836	3.410	3.601	2.796	2.078
09 - Rifiuti dell'industria fotografica	1.628	1.543	1.402	1.804	1.518	1.414	1.644	1.528	1.149	1.131
10 - Rifiuti prodotti da processi termici	35.964	35.786	49.963	50.709	53.453	32.381	52.317	63.375	62.783	59.070
11 - Rifiuti del settore galvanico	9.337	9.695	9.051	9.382	8.156	6.951	8.105	6.590	5.463	5.872
12 - Rifiuti della lavorazione di metalli e plastica	14.634	19.870	13.748	13.102	12.914	11.662	12.517	15.580	13.351	12.489
13 - Oli esauriti e residui di combustibili liquidi	16.814	23.356	29.511	25.397	27.407	22.624	25.656	19.304	25.801	17.793
14 - Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto	1.503	1.478	1.534	1.983	2.179	2.071	2.737	2.844	1.486	1.301
15 - Rifiuti di imballaggio	951	1.116	1.709	3.553	3.688	5.167	4.912	5.201	5.463	5.248
16 - Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco	8.690	10.344	8.168	10.487	10.422	9.022	13.641	8.795	11.338	12.648
17 - Rifiuti da costruzione e demolizione	10.274	9.118	46.377	34.284	17.372	13.931	21.582	18.242	12.528	11.768
18 - Rifiuti sanitari	4.006	4.044	4.245	5.052	5.210	5.332	5.137	4.936	5.323	4.924
19 - Rifiuti prodotti da impianti di trattamenti dei rifiuti	9.359	13.188	6.546	6.688	7.547	36.963	6.623	11.329	17.773	21.866
20 - Rifiuti assimilabili agli urbani	430	560	250	412	214	454	178	238	106	467

4.2.6 La produzione per attività economiche ISTAT

Verranno analizzati i dati di produzione aggregati per attività economica ISTAT suddivisi in pericolosi e non pericolosi.

4.2.7 La produzione per distretto o filiera industriale

Verranno analizzati i dati di produzione riferiti all'arco temporale 2010 - 2014, per ciascun distretto industriale della regione o per filiera produttiva, aggregati per comune.

I distretti industriali considerati saranno:

Distretto della Componentistica e Termoelettromeccanica

Individuato dai Comuni di:

- Aviano
- Azzano Decimo
- Bertiole
- Budoia
- Casarsa della Delizia
- Castions di Strada
- Chions,
- Codroipo
- Cordenons
- Fiume Veneto
- Fontanafredda
- Palazzolo dello Stella
- Pocenia,
- Polcenigo
- Porcia
- Pordenone
- Rivignano
- Roveredo in Piano
- San Quirino
- San Vito al Tagliamento
- Sedegliano
- Talmassons
- Teor
- Varmo
- Zoppola

Distretto Industriale delle Tecnologie Digitali

Individuato dai Comuni di:

- Reana del Rojale
- Tavagnacco
- Udine

Distretto Industriale del Caffè

Individuato dai Comuni di:

- Monrupino

- Muggia
- San Dorligo della Valle
- Sgonico
- Trieste

Distretto Industriale del Coltello

Individuato dai Comuni di:

- Arba
- Cavasso Nuovo
- Fanna
- Maniago
- Meduno
- Montereale Valcellina
- Sequals
- Vajont
- Vivaro

Distretto Industriale della Sedia

Individuato dai Comuni di:

- Aiello del Friuli
- Buttrio
- Chiopris-Viscone
- Corno di Rosazzo
- Manzano
- Moimacco
- Pavia di Udine
- Premariacco
- San Giovanni al Natisone
- San Vito al Torre
- Trivignano Udinese

Distretto Industriale dell'Agro-Alimentare di San Daniele

Individuato dai Comuni di:

- San Daniele del Friuli
- Coseano
- Degnano
- Forgaria del Friuli
- Fagagna
- Ragogna

- Rive d'Arcano

Distretto Artigianale della Pietra Piasentina

Individuato dai Comuni di:

- Faedis
- San Leonardo
- San Pietro al Natisone
- Torreano

Distretto Industriale del Mobile

Individuato dai Comuni di:

- Azzano Decimo
- Brugnera
- Budoia
- Caneva
- Chions
- Fontanafredda
- Pasiano di Pordenone
- Polcenigo
- Prata di Pordenone
- Pravisdomini
- Sacile

La filiera produttiva che verrà considerata è quella del “Sistema Casa”, unica attualmente definita ufficialmente con d.g.r. 810/2015.

La filiera del Sistema casa è costituita dall'insieme di attività che intervengono nella produzione del prodotto, comprese le attività di progettazione e design, la fornitura delle materie prime e le successive fasi di distribuzione e di commercializzazione del prodotto, oltre alla manutenzione e riparazione dello stesso e di individuare la dimensione della filiera del Sistema Casa mediante i seguenti codici ATECO 2007:

- C 16.1 – taglio e piallatura del legno;
- C 16.2 – fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali d'intreccio;
- C 17.24 – fabbricazione di carta da parati;
- C 23.31 – fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti;
- C 23.4 – fabbricazione di altri prodotti in porcellana e in ceramica;
- C 32.91 – fabbricazione di scope e spazzole;
- C 31.0 – fabbricazione di mobili;
- G 46.15 – intermediari del commercio di mobili ed articoli per la casa e ferramenta;
- G 46.44 – commercio ingrosso di articoli di porcellana, di vetro e di prodotti per la pulizia;
- G 46.47 – commercio ingrosso mobili, tappeti e articoli per l'illuminazione;

- G 47.53 – commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette e linoleum) in esercizi specializzati;
- G 47.59 – commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e di altri articoli per la casa in esercizi specializzati;
- M 74.10.1 – attività di design di moda e design industriale;
- S 95.24 – riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria;
- S 95.29 – riparazione di altri beni di uso personale e per la casa.

4.2.8 I flussi dei rifiuti speciali non pericolosi

Verranno analizzati i flussi dei rifiuti speciali non pericolosi per destinazione geografica e per impianto di trattamento riferiti all'anno 2014.

4.2.9 I flussi dei rifiuti speciali pericolosi

Verranno analizzati i flussi dei rifiuti speciali pericolosi per destinazione geografica e per impianto di trattamento riferiti all'anno 2014.

4.2.10 La gestione dei rifiuti speciali non pericolosi

Verranno analizzati i dati riferiti alle operazioni di trattamento cui sono stati sottoposti i rifiuti speciali non pericolosi prodotti in regione nell'anno 2014.

4.2.11 La gestione dei rifiuti speciali pericolosi

Verranno analizzati i dati riferiti alle operazioni di trattamento cui sono stati sottoposti i rifiuti speciali pericolosi prodotti in regione nell'anno 2014.

4.2.12 La gestione per distretto o filiera industriale

Verranno analizzati i dati riferiti alle operazioni di trattamento cui sono stati sottoposti i rifiuti speciali pericolosi prodotti in regione nell'anno 2014 per singolo distretto industriale e per filiera produttiva.

4.3 Le operazioni di recupero e smaltimento

Gli allegati B e C del d.lgs. 152/2006 elencano le operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti in modo codificato attraverso sigle di identificazione e relative descrizioni.

Operazioni di recupero

La classificazione delle attività di recupero dei rifiuti si basa, attualmente, sull'elenco delle operazioni R dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/06:

- R1. utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia
- R2. rigenerazione/recupero di solventi
- R3. riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
- R4. riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici
- R5. riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche

- R6. rigenerazione degli acidi o delle basi
- R7. recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
- R8. recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- R9. rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
- R10. spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura
- R11. utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
- R12. scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
- R13. messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

Operazioni di smaltimento

La classificazione delle attività di smaltimento dei rifiuti attualmente si basa sull'elenco delle operazioni D dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs.152/06:

- D1. deposito sul o nel suolo (a esempio discarica)
- D2. trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
- D3. iniezioni in profondità (a esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi. In cupole saline o faglie geologiche naturali)
- D4. lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
- D5. messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistemizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
- D6. scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
- D7. immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- D8. trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12
- D9. trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (a esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
- D10. incenerimento a terra
- D11. incenerimento in mare
- D12. deposito permanente (a esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)
- D13. raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
- D14. ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
- D15. deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

4.4 Gli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti speciali presenti in regione

Verranno descritte le tipologie impiantistiche di trattamento dei rifiuti speciali presenti in regione Friuli Venezia Giulia suddivisi in funzione delle attività svolte e della tipologia dei rifiuti stessi.

Capitolo 5 – Produzione e gestione di particolari tipologie di rifiuti

Per ogni capitolo CER si valuteranno:

- la produzione dal 1998 al 2014 di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi in regione,
- i principali produttori,
- i flussi riferiti all'anno 2014 dei rifiuti speciali in regione,
- la gestione dei rifiuti speciali in regione,
- le indicazioni di massima in merito al fabbisogno impiantistico.

In particolare si analizzerà:

Capitolo 01

Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali

Rappresenta 0,58% della produzione totale dei rifiuti speciali in regione nel 2013 e, considerata la marginalità dei quantitativi prodotti, verrà trattato in forma aggregata.

Capitolo 02

Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

Rappresenta 0,65% della produzione totale dei rifiuti speciali in regione nel 2013 e, considerata la marginalità dei quantitativi prodotti, verrà trattato in forma aggregata.

Capitolo 03

Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

Rappresenta 7,83% della produzione totale dei rifiuti speciali in regione nel 2013 e verrà trattato in forma aggregata con un focus specifico su:

- 03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
- 03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

Capitolo 04

Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile

Rappresenta 0,11% della produzione totale dei rifiuti speciali in regione nel 2013 e, considerata la marginalità dei quantitativi prodotti, verrà trattato in forma aggregata.

Capitolo 05

Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone

Rappresenta 0,02% della produzione totale dei rifiuti speciali in regione nel 2013 e, considerata la marginalità dei quantitativi prodotti, verrà trattato in forma aggregata.

Capitolo 06

Rifiuti dei processi chimici inorganici

Rappresenta 0,18% della produzione totale dei rifiuti speciali in regione nel 2013 e, considerata la marginalità dei quantitativi prodotti, verrà trattato in forma aggregata.

Capitolo 07

Rifiuti dei processi chimici organici

Rappresenta 0,70% della produzione totale dei rifiuti speciali in regione nel 2013 e, considerata la marginalità dei quantitativi prodotti, verrà trattato in forma aggregata.

Capitolo 08

Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa

Rappresenta 0,44% della produzione totale dei rifiuti speciali in regione nel 2013 e verrà, considerata la marginalità dei quantitativi prodotti, trattato in forma aggregata.

Capitolo 09

Rifiuti dell'industria fotografica

Rappresenta 0,04% della produzione totale dei rifiuti speciali in regione nel 2013 e, considerata la marginalità dei quantitativi prodotti, verrà trattato in forma aggregata.

Capitolo 10

Rifiuti provenienti da processi termici

Rappresenta 12,02% della produzione totale dei rifiuti speciali in regione nel 2013 e verrà trattato in forma aggregata con un focus specifico su:

- 10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)
- 10 02 rifiuti dell'industria siderurgica
- 10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi.

Capitolo 11

Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa

Rappresenta 0,53% della produzione totale dei rifiuti speciali in regione nel 2013 e, considerata la marginalità dei quantitativi prodotti, verrà trattato in forma aggregata.

Capitolo 12

Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

Rappresenta 8,10% della produzione totale dei rifiuti speciali in regione nel 2013 e verrà trattato in forma aggregata con un focus specifico su:

- 12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche.

Capitolo 13

Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, voci 05 e 12)

Rappresenta 0,57% della produzione totale dei rifiuti speciali in regione nel 2013 e, considerata la marginalità dei quantitativi prodotti, verrà trattato in forma aggregata.

Capitolo 14

Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)

Rappresenta 0,04% della produzione totale dei rifiuti speciali in regione nel 2013 e, considerata la marginalità dei quantitativi prodotti, verrà trattato in forma aggregata.

Capitolo 15

Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi non specificati altrimenti

Rappresenta 3,90% della produzione totale dei rifiuti speciali in regione nel 2013 con un focus specifico su:

- 15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
- 15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

Capitolo 16

Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco

Rappresenta 3,23% della produzione totale dei rifiuti speciali in regione nel 2013 con un focus specifico su:

- 16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
- 16 02 rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (sia provenienti da comunicazione RAEE che non)

Integrati con i codici (sia provenienti da comunicazione RAEE che non):

- 20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
- 20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
- 20 01 35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)
- 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
- 16 06 batterie ed accumulatori.

Capitolo 17

Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)

Rappresenta 47,03% della produzione totale dei rifiuti speciali in regione nel 2013 con un focus specifico su:

- 17 05 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio
In particolare:
 - 17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
 - 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
 - 17 05 05* fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
- 17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
- 17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
- 17 09 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
In particolare:
 - 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

Capitolo 18

Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da cure sanitarie)

Rappresenta 0,16% della produzione totale dei rifiuti speciali in regione nel 2013 e verrà, considerata la marginalità dei quantitativi prodotti, trattato in forma aggregata.

L'analisi di dettaglio è demandata alle Linee guida regionali per la gestione dei rifiuti sanitari.

Capitolo 19

Rifiuti prodotti da impianti di gestione dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

Rappresenta 11,47% della produzione totale dei rifiuti speciali in regione nel 2013 con un focus, con indicazione degli impianti di provenienza specifico su:

- 19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
In particolare:
 - 19 01 11* ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
 - 19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
- 19 06 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
In particolare:
 - 19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
 - 19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
 - 19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
 - 19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
 - 19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 19 07 percolato di discarica
In particolare:
 - 19 07 02* percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
 - 19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
- 19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
In particolare:
 - 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
- 19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
In particolare:
 - 19 12 01 carta e cartone
 - 19 12 02 metalli ferrosi
 - 19 12 04 plastica e gomma
 - 19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
 - 19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)
 - 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
- 19 13 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
In particolare:
 - 19 13 01* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
 - 19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01.

Capitolo 20

Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

Rappresenta 2.41% della produzione totale dei rifiuti speciali in regione nel 2013 con un focus specifico su:

- 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
- 20 03 altri rifiuti urbani
In particolare:
 - 20 03 04 fanghi delle fosse settiche, con produzione per comune
 - 20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature, con produzione per comune

In ogni caso, l'analisi dei dati verrà approfondita in funzione della significatività dei dati di produzione e gestione che verranno forniti da ARPA FVG.

Capitolo 6 – Azioni di piano

Nel capitolo si delineeranno le linee d'azione del piano per la gestione dei rifiuti speciali a livello regionale, nonché il quadro programmatico degli strumenti e delle azioni.

6.1. Linee d'azione

Nella seguente tabella verranno sinteticamente illustrate le possibili azioni di piano proposte per il raggiungimento degli obiettivi specifici previsti al capitolo 3 e gli strumenti da utilizzare.

	Obiettivo	Azioni	Strumenti
OB.1	Mantenere un quadro di conoscenze aggiornato della gestione dei rifiuti in regione.	Promuovere la compilazione continuativa del SIRR.	Normativa di legge regionale e regolamento attuativo.
OB.2	Sviluppare azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti speciali e della loro pericolosità.	Riduzione dei rifiuti da costruzione e demolizione. Riduzione degli imballaggi. Sviluppo dell'eco-design. Promozione della simbiosi industriale.	Attuazione del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti.
OB.3	Massimizzare il recupero e minimizzare il ricorso allo smaltimento in discarica.	Recupero dei rifiuti all'interno dei cicli di produzione. Valorizzazione degli scarti di lavorazione come sottoprodotti. Sviluppo dell'innovazione tecnologica.	Individuazione dei flussi di rifiuti e di materia delle filiere produttive. Messa a sistema di risorse e informazioni tra Direzioni della Regione. Concessione di premi per l'innovazione tecnologica.
OB.4	Promuovere il principio di prossimità.	Limitare il trasporto dei rifiuti speciali. Favorire l'interscambio dei rifiuti tra le principali realtà produttive responsabili delle esportazioni e quelle di gestione regionali che importano. Consolidamento del settore del recupero dei rifiuti in regione.	Individuazione dei flussi di rifiuti attualmente gestiti fuori regione. Promozione della capacità impiantistica esistente.

6.2. Il monitoraggio del Piano

Successivamente sarà esposto il piano di monitoraggio con i relativi indicatori.

Capitolo 7 – Norme di attuazione

Si elencheranno le norme di attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA
SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI INQUINATI

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
DEL
PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI (PRS)
di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 152/2006 e di cui all'articolo
5 della legge regionale 30/1987

RAPPORTO PRELIMINARE
di cui all'art.13, c.1 del decreto legislativo 152/2006

febbraio 2016

Il presente Rapporto preliminare è stato realizzato dal Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia, con il supporto della Posizione organizzativa "Supporto alla pianificazione e programmazione attuativa intersettoriale" della Direzione centrale infrastrutture e territorio.

INDICE

1	INTRODUZIONE	5
	1.1 IL RAPPORTO PRELIMINARE: LA FASE DI SCOPING	7
2	IL PROCESSO DI VAS PER IL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI.....	9
	2.1 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER IL PROCESSO DI VALUTAZIONE.....	11
	2.2 LA VAS PER IL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI	13
3	INQUADRAMENTO GENERALE DEL PRS	17
	3.1 IL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI	19
	3.2 LA STRUTTURA DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO	19
	3.3 LE AZIONI DI PIANO: CONSIDERAZIONI PRELIMINARI.....	20
4	RAPPORTO CON ALTRI PIANI E PROGRAMMI.....	23
	4.1 IL CONTESTO PIANIFICATORIO PER L'ANALISI DI COERENZA ESTERNA ORIZZONTALE.....	25
	4.2 GLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	28
5	CONTESTO TERRITORIALE E AMBIENTALE DEL PRS E TEMATICHE AMBIENTALI E ANTROPICHE PERTINENTI	
	31	
	5.1 AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO.....	33
	5.2 APPROCCIO METODOLOGICO.....	33
	5.3 TEMATICHE AMBIENTALI E ANTROPICHE	34
6	CONSIDERAZIONI SULLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL PRS.....	37
	6.1 APPROCCIO METODOLOGICO.....	40
	6.2 CONSIDERAZIONI PRELIMINARI.....	41
7	METODOLOGIA DI IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE AZIONI DI PIANO	43
	7.1 APPROCCIO METODOLOGICO.....	45
	7.2 CONSIDERAZIONI SUI POSSIBILI EFFETTI TRANSFRONTALIERI E INTERREGIONALI	53
8	PROPOSTA DI INDICE DEL RAPPORTO AMBIENTALE	55

1

INTRODUZIONE

1.1 IL RAPPORTO PRELIMINARE: LA FASE DI SCOPING

La valutazione ambientale strategica (VAS) rappresenta da diversi anni uno strumento importante per integrare le considerazioni di carattere ambientale nella formazione di un Piano o di un Programma che possano avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, garantendo che tali effetti sull'ambiente siano considerati sin dalle prime fasi di formazione degli stessi (elaborazione, adozione e approvazione) nonché durante le successive fasi di attuazione e monitoraggio.

Nell'ottica di uno sviluppo durevole e sostenibile, le politiche e le scelte pianificatorie devono basarsi sul *principio di precauzione*, al fine di perseguire obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, consentendone la rigenerazione e l'utilizzo per le generazioni successive.

Il presente Rapporto preliminare costituisce il primo passo nel processo di VAS che accompagna la formazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali (PRS) e ha la funzione di supporto all'attività di consultazione attraverso la quale si giungerà alla definizione dell'ambito di influenza del Documento. Tale fase, nella lingua inglese, è definita *scoping*. Il Rapporto preliminare ha lo scopo di mettere i soggetti competenti in materia ambientale nelle condizioni di poter proporre i loro contributi e/o esprimere un parere sugli argomenti trattati.

La fase di *scoping*, che ha inizio con la predisposizione del Rapporto preliminare e si conclude con l'inclusione/l'invio dei contributi proposti dai soggetti coinvolti durante la fase consultiva, è finalizzata a mettere in luce tutti gli elementi essenziali della base di conoscenze fondamentali per l'elaborazione del PRS, ossia, in generale: il contesto territoriale nel quale troverà applicazione il PRS, gli attori e i soggetti coinvolti, gli obiettivi di sostenibilità ambientale ai vari livelli, le metodologie per le valutazioni di coerenza con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione e per la valutazione degli effetti del PRS sull'ambiente.

Nell'ambito del processo di VAS, quindi, lo *scoping* rappresenta l'avvio del percorso mirato a concordare le modalità di inclusione delle dimensioni ambientale, sociale ed economica del Documento, puntando all'individuazione dell'ambito di influenza del Piano, definendo preventivamente le informazioni da includere nel successivo Rapporto ambientale e il loro livello di dettaglio nonché prospettando gli indicatori da utilizzare per l'analisi di contesto.

Si tratta di una fase dialogica, che prevede il coinvolgimento di Pubbliche Amministrazioni e Enti pubblici ritenuti (per le loro specifiche competenze e responsabilità nel settore ambientale) interessati agli effetti sull'ambiente, conseguenti all'attuazione del PRS. L'elenco di tali *soggetti competenti in materia ambientale* - ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera s) del decreto legislativo 152/2006 - è definito tramite deliberazione della Giunta regionale ed è riportato nel capitolo dedicato del presente documento.

L'attività di consultazione, elemento essenziale per la coerenza e la completezza informativa, valutativa e dell'intero processo pianificatorio, consente di giungere ad una corretta definizione dell'ambito di influenza del Piano e a tal fine, nel presente Rapporto preliminare sono presentati i seguenti contenuti:

- il secondo capitolo descrive l'impostazione e la struttura declinata in fasi del processo di VAS che si intende sviluppare per il PRS, presentando l'individuazione dei soggetti coinvolti nel processo stesso;
- il terzo capitolo espone un sintetico inquadramento generale del PRS;
- il quarto capitolo presenta la base informativa sulla quale definire il rapporto tra il PRS e gli altri piani e programmi indicando inoltre con quali strumenti regionali procedere a verifica di coerenza e quale approccio metodologico adottare per la valutazione. Tale verifica è contenuto del Rapporto ambientale

e si attua attraverso l'analisi di coerenza tra le azioni previste dal PRS in oggetto e gli obiettivi contenuti in strumenti normativi, strategici, settoriali di pianificazione o di programmazione vigenti sia di livello regionale (coerenza esterna orizzontale), sia di livello internazionale, comunitario e nazionale (coerenza esterna verticale);

- nel capitolo quinto è stata individuata una lista di tematiche ambientali ritenute idonee a descrivere e ricostruire il contesto ambientale su cui il Piano può avere effetti significativi. Si è proceduto inoltre a descrivere la metodologia valutativa che sarà utilizzata in sede di stesura del Rapporto ambientale;

- nel sesto capitolo sono descritte le finalità e l'approccio metodologico che si intende adottare in merito alla valutazione di incidenza ed alla relativa procedura da sviluppare per il PRS. In accordo con quanto indicato all'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 152/2006, la VAS comprende anche la Valutazione di Incidenza e, in virtù di ciò, nel Rapporto ambientale sono inclusi gli elementi previsti dalla normativa di settore in materia di incidenza (allegato G del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e s.m.i). Tale attività ha la finalità di verificare la compatibilità tra le scelte pianificatorie del PRS e gli obiettivi di conservazione dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000;

- il capitolo settimo descrive la metodologia di valutazione che si intende adottare per il PRS nel Rapporto ambientale e presenta un'identificazione preliminare delle possibili interazioni tra azioni del PRS e le tematiche ambientali ed antropiche ritenute di pertinenza per il Piano;

- il capitolo ottavo contiene una proposta di indice per il Rapporto ambientale, comprensiva di una descrizione sintetica di quello che potrà essere il contenuto di massima dei singoli capitoli. Tale attività consente di esplicitare i contenuti trattati sinteticamente o semplicemente enunciati nel presente documento ma che troveranno necessario approfondimento nel Rapporto ambientale.

2

IL PROCESSO DI VAS PER IL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

2.1 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER IL PROCESSO DI VALUTAZIONE

La valutazione ambientale di Piani e Programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente è stata introdotta dalla **Direttiva 2001/42/CE** (*Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente*). Il suo obiettivo è quello di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di strumenti di pianificazione e di programmazione al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della citata direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati strumenti che possono avere effetti significativi sull'ambiente. Si tenga presente che le dimensioni della sostenibilità nella valutazione ambientale strategica sono quella ambientale, economica e sociale che devono tra loro compenetrarsi.

I punti fondamentali che caratterizzano il processo valutativo proposto nella direttiva VAS, sono fondamentalmente:

- l'importanza dell'applicazione del processo sin dalla fase preparatoria e soprattutto durante le fasi decisionali dell'iter formativo del Piano o Programma;
- la redazione di un apposito Rapporto ambientale contestualmente allo sviluppo del progetto di Piano o Programma;
- il ricorso a forme di consultazione e condivisione della proposta di Piano o Programma e del relativo Rapporto ambientale;
- la continuità del processo, che non si conclude con l'approvazione del Piano o Programma, ma prosegue con la fase di monitoraggio, in modo da controllare gli effetti ambientali significativi, riconoscere tempestivamente quelli negativi non previsti e riuscire ad adottare le eventuali opportune misure correttive. La durata di tale fase coincide con quella del piano medesimo.

A livello nazionale la direttiva VAS è stata recepita dalla parte seconda del **Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.** (Norme in materia ambientale) che disciplina e riordina gran parte della normativa nazionale in campo ambientale.

Si osserva che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera e) del citato decreto legislativo, per Piani e Programmi si intendono *"atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, [...] elaborati e adottati da un'autorità a livello regionale e previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative."*

In tale definizione si ritiene possa ricadere il PRS.

La normativa nazionale, all'articolo 6, comma 2, identifica i Piani ed i Programmi che debbono essere assoggettati alla VAS, senza bisogno di svolgere una verifica di assoggettabilità, ossia:

a) piani e programmi che presentino entrambi i seguenti requisiti:

1. riguardare i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli;
2. contenere la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente;

b) i Piani e Programmi che interferiscono con i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la

protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica e che per i quali si rende necessaria una valutazione di incidenza ai sensi art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.

Con la specifica, al comma 3 dell'articolo citato, che i piani e programmi sopraelencati che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, nonché le modifiche dei piani e programmi sopraelencati già approvati, sono sottoposti a VAS solo se possono avere effetti significativi sull'ambiente e pertanto necessitano di una preventiva fase di verifica di assoggettabilità, la cosiddetta fase di *screening*.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, il processo di VAS, in estrema sintesi, comprende:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
- b) l'elaborazione del Rapporto ambientale;
- c) lo svolgimento di consultazioni;
- d) la valutazione del Rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
- e) la decisione;
- f) l'informazione sulla decisione;
- g) il monitoraggio.

Il PRS risulta soggetto a VAS (senza bisogno di procedere a preventivo screening), in quanto è uno strumento di pianificazione elaborato per il settore della gestione dei rifiuti e costituisce quadro di riferimento in relazione alle attività afferenti alla gestione dei rifiuti speciali, nonché, potenzialmente, all'autorizzazione dei relativi impianti, riconducibili alle categorie progettuali da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o a screening di VIA **ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 152/2006**.

È opportuno, inoltre, evidenziare i principali soggetti richiamati dal decreto e coinvolti nel processo di VAS, che sono:

- l'**Autorità procedente**, che dà avvio al processo di VAS contestualmente al procedimento di formazione del Piano o Programma e successivamente elabora o recepisce, adotta o approva il Piano o Programma stesso;

- l'**Autorità competente**, la quale, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei Piani e dei Programmi ambientali, nazionali ed europei:

a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di Piano o di Programma alla valutazione ambientale strategica qualora necessario;

b) collabora con l'Autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio;

c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di Piano e di Programma e sul Rapporto ambientale;

- il **soggetto proponente**, che elabora il Piano o Programma per conto dell'Autorità procedente;

- i **soggetti competenti in materia ambientale**, che sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici i quali, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del Piano o Programma.

A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 11/2005 (che attua la Direttiva 2001/42/CE) modificata dalla legge regionale 13/2009, anche in ambito regionale la procedura di VAS per Piani e Programmi aventi effetti sull'ambiente segue le indicazioni disposte dal decreto legislativo 152/2006.

Si evidenzia che il testo nazionale descrive le funzioni dell'Autorità competente, fondamentali ed imprescindibili nel processo valutativo, tuttavia non la individua univocamente, aprendo la strada a molteplici interpretazioni, che sono state affrontate in modo variegato dalle diverse Regioni e dagli Enti locali. La Regione Friuli Venezia Giulia, in merito, ha emanato la deliberazione della Giunta regionale n. 2627 del 29 dicembre 2015 che detta indirizzi generali per i processi di VAS concernenti Piani e Programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli Enti locali e agli altri Enti pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Per tali tipologie di Piani, la citata DGR, partendo dalle indicazioni del codice dell'ambiente, mette in ordine alcuni aspetti procedurali utili a migliorare la sovrapposizione fra il processo valutativo e il procedimento di formazione di tali strumenti pianificatori e fa chiarezza sulla scelta dell'Autorità competente.

In base a tale atto, per Piani e Programmi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 152/2006, la Regione è autorità competente per la VAS e per la verifica di assoggettabilità di Piani/Programmi elaborati e/o adottati dall'Amministrazione regionale, con la specifica che in particolare la Giunta regionale svolge le funzioni dell'Autorità competente e si avvale, in via generale, del supporto tecnico del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia. In ragione della specificità delle materie trattate dai Piani e Programmi, il supporto tecnico alla Giunta regionale può essere fornito da soggetto diverso dal Servizio valutazioni ambientali e individuato a priori con preventiva deliberazione giuntale.

2.2 LA VAS PER IL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Il processo di VAS per il PRS si struttura secondo le indicazioni del decreto legislativo 152/2006 e seguendo le indicazioni della deliberazione della Giunta regionale 2627/2015.

I soggetti coinvolti nel processo valutativo per il Piano, di cui all'art. 13, commi 1 e 2, sono elencati nella seguente tabella.

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI VAS PER IL PRS	
AUTORITA' PROCEDENTE	Giunta regionale
SOGGETTO PROPONENTE	Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia
AUTORITA' COMPETENTE	Giunta regionale
STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO ALL'AUTORITÀ COMPETENTE	Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia
SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE	Regione Friuli Venezia Giulia:
	DC ambiente ed energia: - Servizio geologico; - Servizio difesa del suolo; - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento; - Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico;

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI VAS PER II PRS	
	- Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati; - Servizio energia
	DC infrastrutture e territorio - Servizio pianificazione territoriale e strategica; - Servizio tutela del paesaggio e biodiversità
	DC salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia
	DC attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali
	Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA
	Aziende per l'Assistenza sanitaria:
	Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 1 "Triestina"
	Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina"
	Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli"
	Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale"
	Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale"
	Province:
	Trieste
	Gorizia
	Udine
	Pordenone
	Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI)
	Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCHEM)
	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM)
	Regione Veneto

Al fine di fornire all'Autorità competente un supporto tecnico-scientifico ed adeguate competenze multisettoriali, come richiamato all'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 152/2006, e di garantire la caratteristica di indipendenza scientifica rispetto all'Autorità procedente, si è deciso di supportare l'attività della Giunta regionale con il contributo del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.

Il percorso di valutazione, in armonia con la normativa nazionale, si compone - in sintesi - delle seguenti fasi:

FASE 1

- verifica dell'assoggettabilità del Piano al processo di VAS. Nel caso del PRS la VAS risulta necessaria, in quanto si tratta di uno strumento che ricade nelle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 152/2006.

FASE 2

- avvio della procedura di VAS ed elaborazione del Rapporto preliminare di VAS del PRS comprensivo di una prima bozza del PRS.

FASE 3

- svolgimento delle consultazioni sul Rapporto preliminare e sulla bozza del PRS da parte del soggetto proponente con i soggetti competenti in materia ambientale ai quali viene trasmesso il citato documento. Tale fase si svolge nell'ambito di una apposita conferenza di valutazione, come prospettato dalla DGR 2627/2015.

FASE 4

- analisi ed eventuale accoglimento delle osservazioni e dei contributi pervenuti durante le consultazioni preliminari;

- predisposizione da parte del soggetto proponente di una proposta di PRS, del Rapporto ambientale, secondo i contenuti dell'allegato VI alla parte II del decreto legislativo 152/2006, e di una sintesi non tecnica del Rapporto ambientale;

- adozione preliminare della documentazione di Piano e della relativa documentazione di VAS al fine di acquisire i pareri del Consiglio regionale e del Consiglio autonomie locali.

FASE 5

- adozione del PRS e del Rapporto ambientale da parte della Giunta regionale (Autorità procedente);

- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso contenente le informazioni di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 152/2006¹;

- messa a disposizione e deposito del PRS e del relativo Rapporto ambientale per la consultazione pubblica presso gli uffici della Direzione centrale ambiente ed energia e delle Province.

FASE 6

- consultazione del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale sulla proposta di PRS e sul Rapporto ambientale da parte del soggetto proponente: tale consultazione si conclude decorsi 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui alla FASE precedente.

FASE 7

- inizio dell'esame istruttorio e valutazione del Rapporto ambientale da parte della struttura di supporto tecnico all'Autorità competente;

¹ Ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 152/2006, l'Autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta dello strumento, l'indicazione del Soggetto proponente, dell'Autorità procedente, delle sedi ove può essere presa visione dello strumento e del relativo Rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.

- espressione del parere motivato da parte dell'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 152/2006.

FASE 8

- eventuale revisione da parte del soggetto proponente, alla luce del parere motivato dell'Autorità competente, del PRS e del relativo Rapporto ambientale;
- approvazione del PRS con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

FASE 9

- pubblicazione del PRS sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- pubblicazione sul sito internet della Regione del PRS, del parere dell'Autorità competente, della dichiarazione di sintesi di cui all'art. 17, comma 1, lettera b) del citato decreto, delle misure relative al monitoraggio a cura dell'Autorità competente;
- trasmissione di copia del PRS al Ministero dell'ambiente e della Tutela del territorio e del Mare.

FASE 10

- monitoraggio degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del PRS;
- pubblicazione sul web delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati, e delle misure correttive adottate.

3

INQUADRAMENTO GENERALE DEL PRS

3.1 IL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali è parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e sostituisce il Piano di gestione dei rifiuti – sezione rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti speciali pericolosi, nonché rifiuti urbani pericolosi, approvato con decreto del presidente della Regione 20 novembre 2006, n. 0357/Pres.

Il piano definirà obiettivi ed azioni che consentiranno una gestione dei rifiuti speciali sul territorio regionale rispettosa dei principi fondamentali stabiliti dal testo unico dell'ambiente.

A partire dall'analisi della gestione e della produzione dei rifiuti speciali in regione, il piano proporrà, laddove possibile, modalità gestionali in grado di ridurre i quantitativi e la nocività dei rifiuti prodotti e di favorire il recupero degli stessi, con l'obiettivo di sfruttare i vantaggi derivanti dal trattamento dei rifiuti in prossimità dei luoghi di produzione.

I rifiuti speciali sono quelli prodotti da attività industriali, artigianali e commerciali, da attività di costruzione e demolizione, dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di bonifica dei siti inquinati e di depurazione delle acque di scarico, da attività agricole e agro-industriali nonché da attività di servizio e sanitarie. Gli stessi sono gestiti di norma in regime di libero mercato, per cui i produttori possono scegliere l'impianto di trattamento a cui avviarli; la pianificazione dei rifiuti speciali, pertanto, può solamente prevedere una gestione dei rifiuti che, nel rispetto dei criteri di priorità imposti dalla normativa comunitaria e nazionale, favorisca per quanto possibile il trattamento all'interno del territorio regionale.

Gli unici limiti di trattamento sono legati alle autorizzazioni di ciascun impianto, non esistendo invece a livello normativo un ambito territoriale per il loro trattamento, contrariamente a quanto previsto per i rifiuti urbani.

3.2 LA STRUTTURA DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO

A partire dall'analisi dello stato di fatto, il piano si propone di valutare la sostenibilità ambientale ed economica del sistema di gestione dei rifiuti speciali in regione, tenendo in giusta considerazione gli impatti complessivi generati dagli impianti ed il sistema economico e sociale esistente. Tutto ciò al fine di consentire una gestione dei rifiuti che non comporti pericolo per la salute umana e l'utilizzo di procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. In particolare il decreto legislativo 152/2006, in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti, prevede che la gestione degli stessi avvenga senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

La gestione dei rifiuti speciali, al pari dei rifiuti urbani, deve essere effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

Anche per i rifiuti speciali vigono i criteri di priorità nella gestione, che prevedono il rispetto della seguente gerarchia:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.

Infine, il D.Lgs. 152/2006 stabilisce che nella gestione dei rifiuti speciali deve essere rispettato, per quanto possibile, il principio di prossimità. Nello specifico il codice ambientale prevede che i piani regionali di gestione dei rifiuti speciali stabiliscano il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti.

L'obiettivo generale di sostenibilità ambientale a cui si ispira la struttura degli obiettivi del PRS è riconducibile a: "Prevenire la produzione e gestire i rifiuti speciali secondo principi, criteri e priorità indicati dal codice dell'ambiente, in modo da non comportare pericolo per la salute umana e non utilizzare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente".

Il Piano, tenendo conto di quanto stabilito dai Criteri localizzativi degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché dal Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti, persegue i seguenti obiettivi generali (OBg):

- OBg. 1. mantenere un quadro di conoscenze aggiornato della gestione dei rifiuti in regione;
- OBg. 2. sviluppare la prevenzione della produzione dei rifiuti speciali e della loro pericolosità;
- OBg. 3. massimizzare il recupero e minimizzare il ricorso allo smaltimento in discarica;
- OBg. 4. promuovere il principio di prossimità.

Questi obiettivi generali si articolano nei seguenti obiettivi specifici (OBs):

- OBs. 1.1. promuovere la compilazione continuativa del SIRR;
- OBs. 2.1. riduzione dei rifiuti da costruzione e demolizione;
- OBs. 2.2. riduzione degli imballaggi;
- OBs. 2.3. sviluppo dell'eco-design;
- OBs. 2.4. promozione della simbiosi industriale;
- OBs. 3.1. recupero dei rifiuti all'interno dei cicli di produzione;
- OBs. 3.2. valorizzazione degli scarti di lavorazione come sottoprodotti;
- OBs. 3.3. sviluppo dell'innovazione tecnologica;
- OBs. 4.1. limitare il trasporto dei rifiuti speciali;
- OBs. 4.2. favorire l'interscambio dei rifiuti tra le principali realtà produttive responsabili delle esportazioni e quelle di gestione regionali che importano;
- OBs. 4.3. consolidamento del settore del recupero dei rifiuti in regione.

3.3 LE AZIONI DI PIANO: CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Nella tabella che segue sono sinteticamente identificate le possibili azioni di Piano proposte per il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici illustrati nel paragrafo precedente.

Si tratta di una prima ipotesi, completamente da sviluppare nel prosieguo del processo di pianificazione e valutazione.

Obiettivo di sostenibilità					
<i>"Prevenire la produzione e gestire i rifiuti speciali secondo principi, criteri e priorità indicati dal codice dell'ambiente, in modo da non comportare pericolo per la salute umana e non utilizzare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente"</i>					
Obiettivi generali		Obiettivi specifici		Azioni	
OBg.1	Mantenere un quadro di conoscenze aggiornato della gestione dei rifiuti in regione.	OBs. 1.1	Promuovere la compilazione continuativa del SIRR.	A 1.1	Normativa di legge regionale e regolamento attuativo.
OBg.2	Sviluppare azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti speciali e della loro pericolosità.	OBs. 2.1	Riduzione dei rifiuti da costruzione e demolizione.	A 2.1	Attuazione del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti.
		OBs. 2.2	Riduzione degli imballaggi.		
		OBs. 2.3	Sviluppo dell'eco-design.		
		OBs. 2.4	Promozione della simbiosi industriale.		
OBg.3	Massimizzare il recupero e minimizzare il ricorso allo smaltimento in discarica.	OBs. 3.1	Recupero dei rifiuti all'interno dei cicli di produzione.	A 3.1	Individuazione dei flussi di rifiuti e di materia delle filiere produttive.
		OBs. 3.2	Valorizzazione degli scarti di lavorazione come sottoprodotti.	A 3.2	Messa a sistema di risorse e informazioni tra Direzioni della Regione.
		OBs. 3.3	Sviluppo dell'innovazione tecnologica.	A 3.3	Concessione di premi per l'innovazione tecnologica.
OBg.4	Promuovere il principio di prossimità.	OBs. 4.1	Limitare il trasporto dei rifiuti speciali.	A 4.1	Individuazione dei flussi di rifiuti attualmente gestiti fuori regione.
		OBs. 4.2	Favorire l'interscambio dei rifiuti tra le principali realtà produttive responsabili delle esportazioni e quelle di gestione regionali che importano.	A 4.2	Promozione della capacità impiantistica esistente.
		OBs. 4.3	Consolidamento del settore del recupero dei rifiuti in regione.		

4

RAPPORTO CON ALTRI PIANI E PROGRAMMI

Il presente capitolo rappresenta un primo contributo per la costruzione del panorama degli strumenti di pianificazione e programmazione a livello regionale - o ad altri livelli equiordinati - e degli obiettivi di sostenibilità ambientale desunti da documenti di livello comunitario e internazionale che possano avere inerenza con la materia trattata dal PRS.

4.1 IL CONTESTO PIANIFICATORIO PER L'ANALISI DI COERENZA ESTERNA ORIZZONTALE

In questa fase vengono identificati i documenti di pianificazione/programmazione, che costituiscono il cosiddetto quadro *pianificatorio* e *programmatico*, e vengono forniti degli elementi propedeutici alla valutazione della coerenza fra gli strumenti già esistenti a livello regionale e il Piano in esame.

Di seguito sono elencati i piani e programmi di livello regionale considerati, suddivisi in due categorie: la prima comprende gli strumenti, possibilmente già approvati, aventi potenziale attinenza con le materie trattate dal PRS e con i quali si procederà ad un'analisi di coerenza più articolata, la seconda categoria contempla strumenti che vengono citati per consentire di fornire un quadro conoscitivo completo dell'ambito pianificatorio regionale, ma considerati in termini più generali, sia per la tipologia dello strumento, sia nei casi in cui tali strumenti non abbiano ancora concluso il loro iter formativo.

Premesso che il PRS non fornisce localizzazioni relative agli impianti di gestione dei rifiuti speciali e che queste sono considerate e valutate nell'ambito del redigendo documento dei CLIR (Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti), si ritiene opportuno valutare l'analisi di coerenza del PRS con strumenti di pianificazione e programmazione del settore Rifiuti e con altri piani, programmi o documenti che trattano tematiche affini alla gestione dei rifiuti. Si ritiene poco significativo considerare i piani e programmi regionali di tipo territoriale o di settore, che non riguardino la tematica Rifiuti, perché le azioni messe in atto dal PRS sono prevalentemente di tipo gestionale e non troverebbero molti contenuti e previsioni attinenti. Si considera fondamentale il confronto con i seguenti strumenti programmatici e gestionali in quanto da esso si ritiene possano emergere aspetti di attinenza più o meno diretta con l'ambito di studio del PRS:

- Linee guida regionali per la gestione dei rifiuti sanitari;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani;
- Programma per la riduzione del conferimento dei rifiuti biodegradabili in discarica;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti speciali non pericolosi, speciali pericolosi ed urbani pericolosi;
- Piano regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- Programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi inventariati contenenti PCB e del PCB in essi contenuto;
- Piano regionale per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario.

Fra gli strumenti di pianificazione in fase di redazione, saranno considerati i seguenti:

- Documento dei CLIR (Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti);
- Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti.

Tale elenco potrà essere implementato o modificato durante il percorso dialogico di consultazione della VAS e che pertanto rappresentano un punto di partenza per il confronto con gli altri strumenti di

pianificazione/programmazione di livello regionale che sarà seguito, nell'ambito del Rapporto ambientale, da un approfondimento più puntuale e basato sulle scelte definitive del PRS.

Nel Rapporto ambientale, per verificare la sussistenza dei rapporti tra il PRS e gli strumenti vigenti costituenti sia il quadro di pianificazione e programmazione regionale e infraregionale sia ricadenti nell'ambito del settore Rifiuti, si prenderanno in considerazione le azioni di Piano.

L'analisi di coerenza con tali strumenti di pianificazione sarà verificata secondo i seguenti gradi di corrispondenza:

- Azioni del PRS/Obiettivi-Azioni di Piano coerenti
- Azioni del PRS /Obiettivi-Azioni di Piano coerenti parzialmente
- Azioni del PRS /Obiettivi-Azioni di Piano non coerenti
- Azioni del PRS /Obiettivi-Azioni di Piano non correlati.

A ciascuna tipologia di valutazione identificata è abbinato un colore ed una sigla alfanumerica. La legenda di corrispondenza tra i gradi di valutazione della coerenza e l'identificazione grafica scelta risulta la seguente:

Legenda	
C	Azioni di PRS/Obiettivi-Azioni di Piano coerenti
CP	Azioni di PRS /Obiettivi-Azioni di Piano coerenti parzialmente
NC	Azioni di PRS /Obiettivi-Azioni di Piano non coerenti
-	Azioni di PRS /Obiettivi-Azioni di Piano non correlabili

I significati attribuiti ai differenti gradi di valutazione della coerenza sopra indicati sono i seguenti:

- “Azioni di PRS /Obiettivi-Azioni di Piano coerenti”: coerenza tra azione di PRS e obiettivo-azione di altro Piano interpretata come esistenza di correlazione diretta, intrinseca ed attinente tra l'azione di PRS considerata e gli obiettivi-azioni di altro Piano, ovvero possibilità di implementazione reciproca delle azioni di PRS e degli obiettivi-azioni di Piano;

- “Azioni di PRS /Obiettivi-Azioni di Piano coerenti parzialmente”: coerenza tra azione di PRS e obiettivo-azione di altro Piano intesa come relazione parziale o indiretta tra azione di PRS e obiettivi/azioni, quindi possibilità di attinenza parziale e di non diretta correlabilità;

- “Azioni di PRS /Obiettivi-Azioni di Piano non coerenti”: incoerenza tra azione di PRS e obiettivo/azione di altro Piano intesa come contraddizione e/o conflitto di previsione o finalità;

- “Azioni di PRS /Obiettivi-Azioni di Piano non correlabili”: assenza di correlazione tra azione di PRS e obiettivo/azione di Piano che tuttavia non si pongono in conflitto o contraddizione uno con l'altro.

La valutazione di coerenza esterna orizzontale, che sarà sviluppata nel Rapporto ambientale secondo le sopra indicate corrispondenze, ha la finalità di confrontare le azioni di PRS con gli obiettivi-azioni di altri Piani, quest'ultime qualora disponibili, per individuare i livelli di coerenza ed eventuali ambiti di criticità.

4.2 GLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Le azioni del PRS saranno confrontate con gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o nazionale pertinenti. Attraverso questa verifica, detta *verifica di coerenza esterna verticale*, si stabilisce se le azioni di Piano sono conformi alle priorità definite dalle politiche di livello superiore.

Questa analisi ha l'obiettivo di far emergere eventuali contraddizioni delle azioni di PRS rispetto a quanto stabilito in materia di sviluppo sostenibile a livello comunitario e nazionale.

La verifica sarà articolata attraverso le seguenti due fasi:

- identificazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale esterni;
- confronto tra obiettivi di sostenibilità esterni e azioni di PRS.

Gli obiettivi di sostenibilità definiti a livello europeo e nazionale sono stati identificati attraverso un'analisi dei principali strumenti programmatici, direttive e documenti strategici che costituiscono un punto di riferimento per lo sviluppo sostenibile in ambito europeo e nazionale ed in particolare facendo riferimento alle normative che interessano i temi ambientali aventi relazioni con la componente Rifiuti.

Nella seguente tabella sono riportati, suddivisi per tematica, i principali obiettivi di sostenibilità ambientale desunti dalla normativa di settore comunitaria e nazionale: tali obiettivi derivano da una selezione di quelli utilizzati per la valutazione di coerenza esterna verticale del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani.

Tematiche	Obiettivi
Popolazione e Salute	Perseguire la protezione della salute umana
	Ridurre l'incidenza del carico di malattia, con particolare attenzione alle fasce vulnerabili della popolazione, dovuto a fattori ambientali, quali metalli pesanti, diossine e PCB, pesticidi, sostanze che alterano il sistema endocrino, e ad inquinamento atmosferico, idrico, del suolo, acustico, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
	Incentivare azioni di informazione/formazione e sensibilizzazione dei cittadini
Agricoltura	Tutelare qualitativamente e quantitativamente le risorse idriche superficiali e profonde
Industria	Adottare le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze.
	Provvedere, onde evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività, che il sito stesso venga ripristinato in maniera soddisfacente
Energia	Ridurre i consumi energetici nel settore dei trasporti e nel settore industriale
	Incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili (biomasse, eolico, fotovoltaico, geotermia, idroelettrico, rifiuti, biogas)
	Migliorare l'efficienza energetica degli impianti
Trasporti	Promuovere l'uso sostenibile dei mari incentivando l'uso dei trasporti marittimi
Turismo	Perseguire l'integrazione delle politiche di settore con la politica di gestione dei rifiuti e con la stagionalità dei principali poli turistici
Aria e Cambiamenti climatici	Ridurre le emissioni di gas a effetto serra
	Ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera, in particolare SO ₂ , NO _x , COVNM, NH ₃ , CO ₂ , benzene, PM ₁₀ e mantenere le concentrazioni di inquinanti al di sotto di limiti che escludano danni alla salute umana, agli ecosistemi e al patrimonio monumentale
	Ridurre le concentrazioni di ozono troposferico
	Limitare i rischi derivanti dall'esposizione al PM _{2,5} e ridurre l'esposizione dei cittadini alle polveri sottili, in particolare nelle aree urbane
Acqua	Garantire livelli di qualità e di protezione delle acque sotterranee e di superficie che non presentino impatti o rischi significativi per la salute umana e per l'ambiente, garantendo che il tasso di estrazione dalle risorse idriche sia sostenibile nel lungo periodo
	Ridurre i consumi idrici e promuovere il riciclo/riuso delle acque
	Ridurre il carico di BOD recapitato ai corpi idrici nel settore civile e nell'industria

Rifiuti	Perseguire una gestione integrata del rifiuto
	Riutilizzare, reimpiegare e riciclare i rifiuti
	Perseguire il recupero di materia
	Utilizzare i rifiuti come combustibile per produrre energia
	Puntare alla riduzione del conferimento in discarica
	Incrementare la raccolta differenziata
	Perseguire il rispetto del criterio di prossimità
	Ottimizzare il servizio di raccolta differenziata sul territorio
	Utilizzare le migliori tecnologie
	Puntare allo sviluppo tecnologico degli impianti di trattamento /smaltimento ed alle tecnologie pulite
	Puntare alla creazione di un mercato del materiale recuperato
Suolo	Bonificare e ripristinare dal punto di vista ambientale i siti inquinati.
	Recuperare dal punto di vista ambientale le aree degradate
	Proteggere il territorio da fenomeni di subsidenza naturale ed antropica.
	Proteggere il suolo dall'erosione e dall'inquinamento.
Biodiversità e Conservazione risorse naturali	Migliorare l'utilizzo efficace delle risorse per ridurre lo sfruttamento complessivo delle risorse naturali non rinnovabili e i correlati impatti ambientali prodotti dallo sfruttamento delle materie prime, usando nel contempo le risorse naturali rinnovabili a un ritmo compatibile con le loro capacità di rigenerazione.
	Migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali rinnovabili, quali le risorse alieutiche, la biodiversità, l'acqua, l'aria, il suolo e l'atmosfera e ripristinare gli ecosistemi marini degradati.
Paesaggio	Conservare e ripristinare in maniera appropriata le zone con significativi valori legati al paesaggio, comprese le zone coltivate e sensibili.
	Recuperare i paesaggi degradati a causa di interventi antropici.

5

CONTESTO TERRITORIALE E AMBIENTALE DEL PRS E TEMATICHE AMBIENTALI E ANTROPICHE PERTINENTI

Nel presente capitolo si danno le indicazioni per l'identificazione del contesto territoriale e ambientale di riferimento per il PRS, nonché l'approccio metodologico per la valutazione e le tematiche ambientali e antropiche che potrebbero essere significativamente e potenzialmente interessate da possibili effetti generati dalle azioni del Piano stesso.

La finalità di quest'analisi consiste nell'identificare le Tematiche ambientali e antropiche strettamente connesse al PRS. E' proprio questo il contesto entro il quale saranno descritti nel Rapporto ambientale gli aspetti pertinenti lo stato attuale dell'ambiente, le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dagli effetti delle azioni di PRS e qualsiasi problema ambientale esistente pertinente l'ambito di influenza del Documento ivi comprese le aree appartenenti alla Rete natura 2000 (Siti di importanza comunitaria - SIC -, zone speciali di conservazione - ZSC - e Zone di protezione speciale - ZPS).

Nel Rapporto ambientale, la descrizione dello stato attuale dell'ambientale e delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e culturali del territorio terrà conto, in coerenza con quanto previsto all'art. 11, comma 4 del decreto legislativo 152/2006 che richiama l'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nella valutazione, delle informazioni e valutazioni rinvenibili dai seguenti documenti:

- dati e indicazioni contenuti nel Documento sui Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti e nel relativo Rapporto ambientale;
- elaborati del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU, dicembre 2012);
- elaborati del Piano energetico regionale (PER, dicembre 2015).

5.1 AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

Definire l'ambito territoriale di influenza del Piano significa individuare il territorio che potrebbe essere interessato da possibili effetti significativi derivanti dall'attuazione del PRS selezionando le tematiche ambientali e antropiche sui quali il Piano può generare influenze o alterazioni secondo differenti gradi di reversibilità.

L'ambito territoriale oggetto del PRS, potenzialmente, è l'intero territorio regionale, territorio entro il quale si prevede siano attuate le azioni di Piano.

5.2 APPROCCIO METODOLOGICO

Il decreto legislativo 152/2006 stabilisce che nel Rapporto ambientale debbano essere individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione dello strumento pianificatorio proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

Per ottemperare a ciò, già nella fase iniziale del processo valutativo strategico ci si orienta ad individuare i temi ambientali che possano avere attinenza con il PRS, quelli su cui lo strumento potrebbe influire, ossia si traccia il percorso finalizzato all'individuazione del cosiddetto ambito di influenza dello strumento sottoposto a VAS. Si osserva che a livello di VAS si parla di effetti e non di impatti ambientali, essendo i primi indeterminati e di maggior difficoltà di individuazione e monitorabili solo nel tempo, mentre i secondi sono determinabili e spesso anche quantificabili.

Nel percorso valutativo, come indicato nel citato decreto, devono essere considerati gli effetti significativi, secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi, su tutti gli aspetti ambientali, compresi la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale,

anche architettonico e archeologico, il paesaggio. Pertanto si propone un elenco di temi/aspetti ambientali simili a quelli di un Rapporto sullo Stato dell'Ambiente (RSA).

A partire da tale elenco, a seguito degli esiti della fase di consultazione incentrata sul presente Rapporto preliminare, si giungerà ad una prima definizione dell'ambito di influenza del PRS, attraverso l'esclusione di quei temi ambientali che saranno ritenuti non influenzati dalle azioni del PRS o l'inclusione di altri, inizialmente considerati non pertinenti. L'elenco, tuttavia, potrà essere modificato anche durante la stesura del Piano e del relativo Rapporto ambientale, nel caso in cui si evidenzino possibili effetti sull'ambiente derivanti da azioni non ancora definite.

Durante la fase di consultazione, il percorso di selezione delle tematiche più rilevanti risulta importante, in quanto consente di tarare il livello di approfondimento e gli ambiti di analisi del Rapporto ambientale, permettendo al contempo di evitare che un numero eccessivo di informazioni molto precise su effetti insignificanti o su questioni irrilevanti rendano il Rapporto ambientale stesso difficile da recepire o addirittura risultino fuorvianti in relazione ad altre informazioni importanti, che potrebbero essere trascurate².

Lo stesso decreto 152/2006 inoltre stabilisce che, per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative. In virtù della scelta di razionalizzare la raccolta e la produzione di informazioni, il decreto valuta positivamente, al fine della compilazione del Rapporto ambientale, l'utilizzo di dati pertinenti già disponibili da altre fonti.

Le tematiche ed i relativi indicatori ritenuti pertinenti per il PRS verranno utilizzati:

1. per la descrizione del contesto ambientale in cui si inserisce il PRS;
2. per l'identificazione degli effetti - sia positivi che negativi - derivanti dalle azioni del PRS;
3. (nella fase di monitoraggio) per la verifica dell'attuazione delle azioni di Piano e per il controllo di eventuali effetti non previsti.

5.3 TEMATICHE AMBIENTALI E ANTROPICHE

Nel presente paragrafo sono descritte le modalità attraverso le quali si intendono selezionare gli aspetti ambientali e antropici ritenuti pertinenti in relazione al PRS al fine di limitare, in sede di Rapporto ambientale, le analisi dello stato attuale dell'ambiente e le relative valutazioni alle sole tematiche ed agli aspetti ambientali/antropici ritenuti di più probabile attinenza e rilevanza per il PRS.

La modalità attraverso la quale si intende effettuare tale selezione è servirsi della compilazione di una check-list descrittiva applicando il criterio dell'inclusione più ampia possibile per individuare le tematiche pertinenti e di più probabile attinenza e relazione con il PRS.

² Guida della Commissione Europea all'attuazione della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, 2003

	TEMATICHE		RELAZIONI CON IL PRS
	AMBIENTALI	ANTROPICHE	
Popolazione e Salute umana	X	X	X
Cambiamento climatico e Aria	X	--	X
Rumore	--	X	X
Acqua	X	--	X
Rifiuti	--	X	X
Suolo	X	--	X
Settore agricolo e forestale	X	X	X
Pesca e acquacoltura	--	X	X
Bonifica siti inquinati	X	--	X
Biodiversità	X	--	X
Paesaggio e beni culturali	X	--	X
Turismo	--	X	--
Settore industriale	--	X	X
Settore energia	--	X	X
Trasporti	--	X	X
Elettromagnetismo	--	X	--
Telecomunicazioni	--	X	--

La scelta definitiva delle tematiche che potrebbero essere influenzate, sia positivamente che negativamente, dall'attuazione degli obiettivi e delle azioni di Piano sarà effettuata considerando anche i contributi che giungeranno durante la fase di consultazione preliminare nonché durante le successive fasi di elaborazione del PRS. Per tali ragioni la lista delle tematiche selezionate in via preliminare sopra è da considerarsi un riferimento variabile e implementabile durante l'intero processo valutativo e formativo del PRS.

La scelta degli aspetti ambientali, inoltre, si effettua utilizzando il modello DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte): si tratta di uno schema concettuale, sviluppato dall'EEA (EEA 1999), che permette di strutturare le informazioni ambientali per renderle più accessibili ed intelligibili ai fini decisionali ed informativi. L'utilizzo di questo modello fornisce un contributo all'interpretazione delle complesse relazioni causa-effetto e delle dinamiche che hanno portato e portano allo sviluppo dei problemi ambientali. Consente di pianificare l'adozione di specifiche politiche od interventi correttivi per fronteggiare gli impatti, indirizzandoli verso una qualsiasi fase del DPSIR (fonte, pressione, stato, impatto o anche una risposta pregressa da correggere), e di valutarne l'efficacia. L'applicazione di tale modello, alla base anche delle valutazioni effettuate nel presente documento, sarà esplicitata in modo esteso nell'ambito del Rapporto ambientale.

Gli indicatori idonei alla descrizione ed al monitoraggio di tali temi saranno definiti nell'ambito del Rapporto ambientale, altri, analogamente alla definizione delle tematiche, saranno eventualmente aggiunti durante il percorso di valutazione ambientale, di definizione delle azioni del PRS ed a seguito delle consultazioni preliminari.

Le **tematiche ambientali** considerate, che saranno approfondite nell'ambito della descrizione dello stato dell'ambiente nel Rapporto ambientale in quanto ritenute di pertinenza per il PRS, sono le seguenti:

- “popolazione e salute umana”, riguarda la situazione demografica, la composizione della popolazione e la qualità della vita in relazione agli effetti delle principali attività antropiche (ad esempio: età della popolazione, patologie e cause di decesso connesse all’ambiente fisico);
- “cambiamento climatico e aria”, trasversale a qualsiasi tematica ambientale e antropica; - “aria”, riguarda i maggiori inquinanti atmosferici e, in generale, anche i mutamenti dell’equilibrio climatico provocati dal riscaldamento globale antropogenico ed in particolare dall’uso di combustibili di origine fossile;
- “acqua”, riguarda lo stato delle acque superficiali, sotterranee e marino-costiere;
- “suolo”, riguarda aspetti legati all’impermeabilizzazione e alla compattazione del suolo e quindi alla qualità del suolo stesso, nonché all’uso del suolo stesso;
- “biodiversità”, riguarda il valore ecologico, la fragilità ambientale e la sensibilità ecologica delle aree protette;
- “paesaggio e beni culturali”, riguarda una determinata parte di territorio e particolari beni culturali, così come sono percepiti dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.

I settori delle **tematiche antropiche** considerati sono i seguenti:

- “rumore”, riguarda gli aspetti inerenti l’esposizione a suoni e rumori di elevata intensità che possono generare fenomeni di disturbo e di danno alla popolazione;
- “rifiuti”, riguarda gli aspetti relativi alla produzione ed al trattamento delle diverse tipologie;
- “settore agricolo e forestale”, legato all’utilizzazione e alla qualità delle superfici agricole e agli aspetti produttivi afferenti all’agricoltura nonché alla risorsa forestale;
- “pesca e acquacoltura”, riguarda gli aspetti attinenti alle attività del comparto della pesca e dell’allevamento ittico, ivi inclusi gli aspetti della vallicoltura e della molluschicoltura;
- “bonifica siti inquinati”, riguarda gli aspetti relativi a potenziali relazioni fra la gestione dei rifiuti speciali e le attività inerenti le bonifiche dei siti inquinati;
- “settore industriale”, riguarda gli aspetti quantitativi e tipologici degli impianti industriali dislocati sul territorio regionale, nonché le caratteristiche di innovazione e sostenibilità ambientale di tali realtà produttive, quali, ad esempio, le certificazioni ambientali;
- “settore energia”, riguarda gli aspetti connessi con la produzione, la distribuzione ed il consumo delle diverse tipologie energetiche;
- “trasporti”, riguarda le modalità di spostamento connesse con le attività antropiche e in particolare con gli aspetti relativi al trasporto dei rifiuti.

6

CONSIDERAZIONI SULLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL PRS

La procedura della valutazione d'incidenza (VInCA) è finalizzata a stabilire se il PRS sia compatibile - eventualmente sotto specifiche condizioni - con gli obiettivi di conservazione di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o di Zone di Protezione Speciale (ZPS) di Rete Natura 2000, interessati dal Documento in argomento.

La Rete Natura 2000 è un sistema coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica formata da nodi, i siti di importanza comunitaria (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS), collegati tra loro da corridoi ecologici, ossia fasce di connessione continue del paesaggio che connettono tra di loro aree ad alta naturalità e rappresentano l'elemento chiave delle reti ecologiche, consentendo la mobilità delle specie e l'interscambio genetico.

Le ZPS sono aree istituite per la protezione degli uccelli, mentre i SIC sono aree dedicate alla protezione di habitat e specie di flora e fauna di importanza comunitaria. All'individuazione di tali siti fa seguito la definizione delle misure necessarie a mantenere gli habitat e le specie in uno stato di conservazione soddisfacente. A queste previsioni consegue per i SIC, d'intesa con il Ministero, la designazione di zona speciale di conservazione (ZSC).

Per quanto riguarda in particolare la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, il decreto legislativo 36/2003 e il decreto legislativo 209/2003 prevedono che le discariche e i centri di raccolta e di trattamento dei veicoli fuori uso non devono ricadere nelle zone di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997.

Le principali disposizioni di riferimento per la VInCA sono rappresentate dalla normativa comunitaria sulla conservazione degli habitat naturali (Natura 2000) e degli uccelli selvatici, ossia:

- Direttiva 79/409/CEE "Conservazione degli uccelli selvatici", con data di attuazione 07.04.1981;
- Direttiva 92/43/CEE "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, e della flora e della fauna selvatiche", con data di attuazione 10.06.1994.

A livello nazionale i riferimenti normativi sono i seguenti:

- D.P.R. n. 357/97 (G.U. n. 219 del 23.10.1997): "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- Decreto del Ministero dell'Ambiente, D.M. 20.01.1999 (G.U. n. 32 del 09.02.1999): modifiche degli elenchi delle specie e degli habitat (allegati A e B - D.P.R. 357/97);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente, D.M. 03.04.2000 (G.U. n. 95 del 22.04.2000) che riporta l'elenco dei SIC e delle ZPS;
- D.P.R. n. 120/03 (G.U. n. 124 del 30.05.2003): "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 357/97 del 08.09.1997 concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

In ambito regionale si segnala la delibera della Giunta regionale n. 1323 dell'11 luglio 2014 recante gli indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza.

Nell'ambito della valutazione di incidenza è necessario procedere all'elaborazione di un'apposita relazione, i cui contenuti minimi, elencati nell'Allegato G del DPR 357/1997, interessano fondamentalmente le caratteristiche del Piano in oggetto e l'identificazione/analisi dell'area di influenza degli stessi - ossia le interferenze con il sistema ambientale.

Risulta essenziale evidenziare che, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del d.lgs. 03 aprile 2006 n. 152, la VAS ricomprende la procedura della valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997. A tal fine, il Rapporto ambientale contiene gli elementi di cui al citato allegato G del citato decreto

n. 357 del 1997. Inoltre la valutazione dell'Autorità competente deve estendersi alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza, ovvero dovrà dare atto degli esiti della valutazione d'incidenza.

6.1 APPROCCIO METODOLOGICO

L'obiettivo primario delle attività conoscitive della valutazione di incidenza è quello di effettuare l'analisi dei possibili impatti sulle diverse componenti ambientali coinvolte (habitat naturali e seminaturali, flora e fauna selvatiche) al fine di determinare in particolare l'entità delle incidenze e la possibilità che tali incidenze siano compatibili con gli obiettivi di conservazione dei SIC e/o delle ZPS interessate dal PRS, oggetto di valutazione.

Le condizioni per assoggettare il documento alla procedura di valutazione d'incidenza (così come indicato nella Direttiva Habitat e nella normativa nazionale di recepimento), sono che esso non sia uno strumento direttamente connesso e necessario alla gestione del sito e che esista la possibilità che esso abbia incidenze significative sul sito.

La valutazione di incidenza non è considerata necessaria quando:

- il Piano (o strumento pianificatorio) è direttamente connesso e necessario alla gestione/conservazione del sito (ad esempio i piani di gestione previsti dalla legge regionale 7/2008 e alcuni tra i piani previsti dalla legge regionale 42/96 per i Parchi, le Riserve, ecc.);
- il Piano (o strumento pianificatorio) non ha alcuna incidenza ovvero non interferisce con il sito Rete Natura 2000.

Al fine di determinare se esistono delle interferenze tra il PRS e i SIC/ZSC e/o le ZPS va presa in considerazione sia la sovrapposizione fisica, sia una relazione funzionale od ecologica senza sovrapposizione fisica. L'interferenza avviene quando c'è sovrapposizione tra l'area di influenza derivante dal documento in oggetto e l'area funzionale ecologica di un SIC/ZSC e/o ZPS.

L'area di influenza generata dal PRS sul territorio è l'area nella quale gli effetti derivanti dall'attuazione dei contenuti del documento sono rilevabili in termini di emissioni (aria, acqua, rumore, ecc...), di traffico generato o indotto, di disturbo antropico. L'effetto sull'area di influenza deve essere evidente e diretto, e pertanto determinare in particolare fenomeni di inquinamento o disturbo percepibili e misurabili. Non può essere considerata come area d'influenza un'area in cui gli effetti generabili dal PRS siano puramente teorici o nella quale l'effetto rientra in un livello di fondo e se ne perde pertanto la percezione in termini di rilevabilità.

L'area di funzionalità ecologica del SIC/ZSC e/o ZPS è l'area nella quale avvengono i processi fisici ed ecologici che garantiscono la conservazione del SIC/ZSC e/o ZPS. Anche in questo caso è necessario limitarsi ai parametri strutturali del SIC/ZSC e/o ZPS, come le componenti fisiche ed i principali rapporti ecologici con il territorio circostante attraverso ad esempio le acque. A tale proposito è necessario ricordare che l'art. 6 della Direttiva Habitat prevede un rapporto diretto tra i contenuti dello strumento pianificatorio ed un sito specifico e non rapporti tra il documento e la rete dei siti Rete Natura 2000.

Qualora si verifichi l'esistenza di probabili effetti o interferenze tra un'azione di PRS ed un sito di importanza comunitaria, deve essere verificato se essa possa avere o no incidenza significativa sugli elementi ecologici che ne hanno determinato l'identificazione quale sito Rete Natura 2000 e deve essere attivata la procedura di valutazione di incidenza ecologica con le modalità indicate previste dalle disposizioni vigenti.

In coerenza con quanto espresso all'interno dei documenti tecnici elaborati dall'UE in merito alle valutazioni richieste dall'art.6 della Direttiva 92/43/CEE, da realizzarsi per livelli, la procedura metodologica definita prevede due livelli:

Livello I: una fase preliminare di "screening" attraverso la quale verificare la possibilità che esso abbia un effetto significativo sul sito Rete Natura 2000;

Livello II: "valutazione adeguata": la vera e propria valutazione di incidenza.

Se al termine del Livello I si giunge alla conclusione che il Documento è connesso con la gestione e conservazione del sito o che non sussistono possibili incidenze significative sul sito della Rete Natura 2000, non è necessario procedere con la successiva fase di valutazione approfondita.

Nelle valutazioni occorre quindi innanzi tutto dimostrare in maniera oggettiva e documentabile che:

- non ci saranno effetti significativi su siti Rete Natura 2000 (Livello I: screening);

oppure

- non ci saranno effetti in grado di pregiudicare l'integrità di un sito Rete Natura 2000 (Livello II: valutazione di incidenza);

oppure

- non esistono soluzioni alternative al Piano che può pregiudicare l'integrità di un sito Rete Natura 2000 (Livello II: valutazione di incidenza: analisi di soluzioni alternative);

oppure

- esistono misure compensative dell'incidenza negativa, in grado di mantenere o incrementare la coerenza globale di Rete Natura 2000 (Livello II: valutazione di incidenza: individuazione e verifica delle misure compensative).

Nel Rapporto ambientale si riporteranno gli elementi necessari alla valutazione di incidenza del PRS, qualora dovuta: tali aspetti di studio saranno definiti in collaborazione con i tecnici delle Direzioni centrali di riferimento.

6.2 CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

In considerazione del fatto che il PRS è uno strumento settoriale di natura prevalentemente gestionale, esso non prevede localizzazioni puntuali di impianti.

Si evidenzia che la localizzazione di eventuali unità impiantistiche anche relative al trattamento dei rifiuti speciali trova riferimento nel redigendo documento CLIR che attualmente è soggetto al processo di VAS e relativa valutazione di incidenza.

Di un tanto si terrà conto nel Rapporto ambientale, nell'ambito degli approfondimenti relativi ai possibili effetti dell'attuazione del PRS sui siti della Rete Natura 2000.

7

METODOLOGIA DI IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE AZIONI DI PIANO

7.1 APPROCCIO METODOLOGICO

L'attuazione di uno strumento pianificatorio (categoria cui può essere ricondotto il PRS) può generare delle ripercussioni sull'ambiente di tipo negativo o positivo, evitando o minimizzando alcune problematiche ambientali o, al contrario, giungendo ad acuirle od a causarne di nuove. Partendo da queste considerazioni, l'identificazione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PRS può avere sull'ambiente, inteso in senso lato, costituiscono il primo fondamentale passaggio per procedere alla valutazione delle azioni del PRS per impedire, ridurre e compensare tali effetti, nonché la definizione delle eventuali possibili alternative.

Il decreto legislativo 152/2006 indica che nel Rapporto ambientale debbano essere individuati e valutati gli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione delle misure previste dallo strumento, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi. A tal fine merita osservare che i modelli di valutazione degli effetti presenti in letteratura sono svariati e ciascuno presenta peculiarità specifiche che devono essere considerate dal soggetto che procede alla valutazione. Le tecniche maggiormente note per stimare gli effetti ambientali, sinteticamente, sono:

- *liste e matrici di impatto;*
- *grafi e matrici coassiali di causa/effetto;*
- *sovrapposizione di carte tematiche;*
- *stime caso per caso non formalizzate.*

I metodi di valutazione con liste e matrici d'impatto combinano liste comuni di componenti (o fattori) ambientali da considerare con liste di azioni alternative. Combinando queste liste disposte su assi orizzontali e verticali si evidenziano relazioni di causa/effetto tra le alternative e l'ambiente. Gli elementi della matrice possono riportare sia valutazioni qualitative sia stime quantitative. Nel secondo caso le stime quantitative possono essere associate a schemi di pesatura per il computo della prestazione ambientale di ciascuna alternativa.

I grafi e le matrici coassiali di causa/effetto mettono in evidenza la catena cause/effetti delle azioni di progetto, delle condizioni ambientali e degli impatti (diretti, indiretti) sui vari ricettori.

I metodi di sovrapposizione di carte tematiche (ambiente fisico, sociale, ecosistemi, paesaggio, ecc.) producono una descrizione composita dell'ambiente d'intervento e mirano ad evidenziare soprattutto i problemi (criticità, rischi, vulnerabilità o sensibilità), o, per contro, le opportunità, relativi alla realizzazione dello strumento pianificatorio. Tali metodi possono essere più utilmente applicati per scelte localizzative su vaste aree, limitando il numero delle cartografie sovrapposte solo ai tematismi ambientali tra loro affini.

I metodi di valutazione "caso per caso non formalizzati" sono i più semplici; essi sono basati su confronti prevalentemente qualitativi e intuitivi, piuttosto soggettivi, degli effetti positivi/negativi prodotti dalle varie alternative. Tali metodi possono essere utilmente applicati solo per valutazioni semplici, confrontando separatamente gli effetti di ogni componente ambientale (paesaggio, acqua, ecc.).

Il processo di valutazione prospettato per il PRS si sviluppa attraverso un'analisi qualitativa degli effetti probabili che le misure previste nello strumento possono avere in relazione sia alle tematiche ambientali, sia alle attività antropiche.

Le **tematiche ambientali** considerate, che saranno approfondite nell'ambito della descrizione dello stato dell'ambiente nel Rapporto ambientale, sono le seguenti:

- "popolazione e salute umana";

- “cambiamento climatico e aria”;
- “acqua”;
- “suolo”;
- “biodiversità”;
- “paesaggio e beni culturali”.

I settori delle **tematiche antropiche** considerati sono i seguenti:

- “rumore”;
- “rifiuti”;
- “settore agricolo e forestale”;
- “pesca e acquacoltura”;
- “bonifica siti inquinati”;
- “settore industriale”;
- “settore energia”;
- “trasporti”.

Tali temi sono definiti nell’ambito del paragrafo 5.3 del presente documento.

Nel processo valutativo si terrà conto non solo degli effetti diretti, ma anche di quelli indiretti, permanenti, temporanei, a breve, a lungo e a medio termine, nonché, eventualmente, quelli di natura transfrontaliera.

Attraverso l’approfondimento analitico di ogni singola azione di Piano, si giunge ad una sintesi finale, per la quale è previsto l’utilizzo di matrici che presentano in corrispondenza delle righe le azioni di PRS, mentre in corrispondenza delle colonne la valutazione dell’effetto che l’attuazione delle singole azioni può avere in relazione alle tematiche ambientali ed antropiche su cui lo strumento va maggiormente ad incidere.

La valutazione, dove possibile, è supportata da opportuni indicatori e si conclude con delle considerazioni inerenti agli effetti individuati e valutati con particolare attenzione agli effetti cumulativi e transfrontalieri.

Per esprimere in modo immediato ed efficace la sintesi valutativa, si definisce una scala graduata di “significatività” degli effetti in relazione ad ogni singola tematica, suddivisa in effetti positivi e negativi.

Effetti negativi	Significatività	Effetti positivi
---	effetto molto significativo	+++
--	effetto significativo	++
-	effetto poco significativo	+
o	nessun effetto	o

Tramite tale scala risulterà agevole leggere la valutazione, nelle caselle delle matrici di sintesi presenti nel Rapporto ambientale, incrociando la riga corrispondente all'azione di Piano da valutare con la colonna relativa alla specifica tematica ambientale o antropica.

I segni “meno” che saranno posti nelle singole caselle delle matrici valutative, indicheranno possibili effetti negativi per i quali sarà opportuno prevedere misure o strategie di mitigazione.

Nel presente Rapporto preliminare si evidenziano, utilizzando il metodo della Check-list, solo le relazioni tra tematiche ambientali ed antropiche e le azioni del PRS che sottendono a possibili effetti positivi/negativi, che saranno oggetto di valutazione approfondita durante la fase di elaborazione dello strumento pianificatorio. In questa prima fase non sono stati indicati in modo esplicito i livelli di significatività dei possibili effetti in quanto le azioni prospettate potrebbero essere modificate nelle fasi di elaborazione del PRS e le matrici di sintesi per la valutazione degli effetti verranno sviluppate nel Rapporto ambientale.

VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI POSSIBILI EFFETTI DELLE AZIONI DI PIANO SULLE TEMATICHE AMBIENTALI											
POSSIBILI AZIONI DI PIANO						POSSIBILI EFFETTI SULLE TEMATICHE AMBIENTALI					
Obiettivi generali		Obiettivi specifici		Azioni		Popolazione e salute umana	Cambiamento climatico e aria	Acqua	Suolo	Biodiversità	Paesaggio e beni culturali
OBg.1	Mantenere un quadro di conoscenze aggiornato della gestione dei rifiuti in regione.	OBs. 1.1	Promuovere la compilazione continuativa del SIRR.	A1.1	Normativa di legge regionale e regolamento attuativo.	✓	-	-	-	-	-
OBg.2	Sviluppare azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti speciali e della loro pericolosità.	OBs. 2.1	Riduzione dei rifiuti da costruzione e demolizione.	A2.1	Attuazione del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti.	✓	-	✓	✓	✓	-
		OBs. 2.2	Riduzione degli imballaggi.								
		OBs. 2.3	Sviluppo dell'eco-design.								
		OBs. 2.4	Promozione della simbiosi industriale.								
OBg.3	Massimizzare il recupero e minimizzare il ricorso allo smaltimento in discarica.	OBs. 3.1	Recupero dei rifiuti all'interno dei cicli di produzione.	A 3.1	Individuazione dei flussi di rifiuti e di materia delle filiere produttive.	✓	✓	✓	✓	-	-
		OBs. 3.2	Valorizzazione degli scarti di lavorazione come sottoprodotti.	A 3.2	Messa a sistema di risorse e informazioni tra Direzioni della Regione.	✓	-	-	-	-	-
		OBs. 3.3	Sviluppo dell'innovazione tecnologica.	A 3.3	Concessione di premi per l'innovazione tecnologica.	✓	-	-	-	-	-

VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI POSSIBILI EFFETTI DELLE AZIONI DI PIANO SULLE TEMATICHE AMBIENTALI											
POSSIBILI AZIONI DI PIANO						POSSIBILI EFFETTI SULLE TEMATICHE AMBIENTALI					
Obiettivi generali		Obiettivi specifici		Azioni		Popolazione e salute umana	Cambiamento climatico e aria	Acqua	Suolo	Biodiversità	Paesaggio e beni culturali
OBg.4	Promuovere il principio di prossimità.	OBs. 4.1	Limitare il trasporto dei rifiuti speciali.	A 4.1	Individuazione dei flussi di rifiuti attualmente gestiti fuori regione.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		OBs. 4.2	Favorire l'interscambio dei rifiuti tra le principali realtà produttive responsabili delle esportazioni e quelle di gestione regionali che importano.	A 4.2	Promozione della capacità impiantistica esistente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		OBs. 4.3	Consolidamento del settore del recupero dei rifiuti in regione.								

VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI POSSIBILI EFFETTI DELLE AZIONI DI PIANO SULLE TEMATICHE ANTROPICHE

POSSIBILI AZIONI DI PIANO						POSSIBILI EFFETTI SULLE TEMATICHE AMBIENTALI								
Obiettivi generali		Obiettivi specifici		Azioni		Rumore	Rifiuti	Settore agricolo e forestale	Pesca e acquacoltura	Bonifica siti inquinati	Settore industriale	Settore energia	Trasporti	
OBg.1	Mantenere un quadro di conoscenze aggiornato della gestione dei rifiuti in regione.	OBs. 1.1	Promuovere la compilazione continuativa del SIRR.	A1.1	Normativa di legge regionale e regolamento attuativo.	-	✓	-	-	-	-	-	-	
OBg.2	Sviluppare azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti speciali e della loro pericolosità.	OBs. 2.1	Riduzione dei rifiuti da costruzione e demolizione.	A2.1	Attuazione del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti.	-	✓	-	-	-	-	-	-	
		OBs. 2.2	Riduzione degli imballaggi.											
		OBs. 2.3	Sviluppo dell'eco-design.											
		OBs. 2.4	Promozione della simbiosi industriale.											
OBg.3	Massimizzare il recupero e minimizzare il ricorso allo smaltimento in discarica.	OBs. 3.1	Recupero dei rifiuti all'interno dei cicli di produzione.	A 3.1	Individuazione dei flussi di rifiuti e di materia delle filiere produttive.	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
		OBs. 3.2	Valorizzazione degli scarti di lavorazione come sottoprodotti.	A 3.2	Messa a sistema di risorse e informazioni tra Direzioni della Regione.	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
		OBs. 3.3	Sviluppo dell'innovazione tecnologica.	A 3.3	Concessione di premi per l'innovazione tecnologica.	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
OBg.4	Promuovere il principio di prossimità.	OBs. 4.1	Limitare il trasporto dei rifiuti speciali.	A 4.1	Individuazione dei flussi di rifiuti attualmente gestiti fuori regione.	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	

VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI POSSIBILI EFFETTI DELLE AZIONI DI PIANO SULLE TEMATICHE ANTROPICHE

POSSIBILI AZIONI DI PIANO				POSSIBILI EFFETTI SULLE TEMATICHE AMBIENTALI									
Obiettivi generali		Obiettivi specifici		Azioni		Rumore	Rifiuti	Settore agricolo e forestale	Pesca e acquacoltura	Bonifica siti inquinati	Settore industriale	Settore energia	Trasporti
		OBs. 4.2	Favorire l'interscambio dei rifiuti tra le principali realtà produttive responsabili delle esportazioni e quelle di gestione regionali che importano.	A 4.2	Promozione della capacità impiantistica esistente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
		OBs. 4.3	Consolidamento del settore del recupero dei rifiuti in regione.										

Da una lettura complessiva dei risultati ottenuti compilando la matrice emergono i seguenti aspetti:

- azione A1.1: si potrebbero generare effetti positivi di tipo diretto in relazione alla tematica "Popolazione e salute pubblica" in quanto l'implementazione del sistema SIRR apporta maggiori conoscenze e informazioni rese disponibili a Enti e cittadinanza relativamente alla gestione dei rifiuti speciali regionali. L'azione genera sicuramente effetti sulla tematica "rifiuti" in quanto contenuto settoriale e oggetto di Piano;
- azione A2.1: analogamente all'azione A1.1, si prospettano possibili effetti positivi di tipo diretto sulla tematica "Popolazione e salute pubblica" riferiti alla maggior disponibilità di informazioni e conoscenze e possibili effetti positivi indiretti inerenti le tematiche "Acqua", "Suolo" e "Biodiversità" conseguenti alla riduzione della produzione dei rifiuti speciali (e pertanto alla relativa riduzione di eventuali effetti inquinanti). Anche per questa azione si evidenziano effetti sulla tematica "rifiuti" in quanto contenuto settoriale e oggetto di Piano;
- azione A3.1: si suppone che il recupero dei rifiuti all'interno del ciclo di produzione possa generare un effetto di tipo indiretto su tutte le tematiche ambientali (tranne che sul paesaggio e sulla biodiversità in quanto molto indiretti), positivi in termini di risparmio di risorse naturali e potenzialmente tendenti ad un peggioramento in termini di emissioni in atmosfera generate, ad esempio, dai processi produttivi che riutilizzano il materiale di scarto. Le attività che generano queste tipologie di effetti ambientali riguardano le tematiche antropiche connesse ai settori produttivi (agricolo e forestale, pesca e acquacoltura, industriale ed energetico). Si evidenziano possibili relazioni con la tematica "Bonifica siti inquinati" e, necessariamente, con la tematica "rifiuti" oggetto su cui vertono i contenuti di Piano;
- azione A3.2: gli effetti che si potrebbero verificare riguardano la tematica "Popolazione e salute pubblica" riferiti alla maggior disponibilità di informazioni e conoscenze e relazioni di tipo diretto con la tematica "rifiuti" in quanto contenuto settoriale e oggetto di Piano;
- azione A3.3: si prospettano effetti positivi di tipo diretti in relazione alla tematica "Popolazione e salute pubblica" in quanto le attività relative all'innovazione tecnologica producono un coinvolgimento della società e delle organizzazioni o istituzioni di ricerca e formazione. D'altro canto, tali tipologie di effetti ambientali riguardano le tematiche antropiche connesse ai settori produttivi (agricolo e forestale, pesca e acquacoltura, industriale ed energetico) che possono avvalersi dell'innovazione tecnologica sottesa dall'azione;
- azione A4.1: la presente azione si concretizza in primo luogo nella individuazione dei flussi di rifiuti speciali prodotti in regione e che sarebbero conferiti fuori dai confini regionali e in secondo luogo nel successivo trattamento di tali rifiuti in regione con conseguente riduzione dei flussi di trasporto fuori regione. In tal senso, gli effetti prospettabili generano effetti positivi e di tipo diretto in termini di riduzione dell'inquinamento dell'aria (Cambiamento climatico e aria) dovuto ad una contrazione dei predetti flussi di trasporto dei rifiuti speciali, conseguentemente, si innescano benefici sia sulla tematica "popolazione e salute pubblica" sia in termini generali per il derivato miglioramento della qualità ambientale. Le tematiche antropiche coinvolte da possibili effetti sono "rifiuti" e "rumore" nonché "trasporti" in quanto direttamente conseguenti all'azione;
- azione A4.2: si prospettano effetti di varia natura e intensità su tutte le tematiche ambientali derivanti dal fatto che se si promuove la capacità impiantistica esistente, da un lato si risparmiano risorse naturali (a esempio, potenziando un impianto non si profila la necessità di localizzarne uno nuovo) dall'altro l'utilizzo di maggiori quantitativi di riutilizzo o trattamento di rifiuti speciali può generare maggiori emissioni di inquinanti in atmosfera o prelievo di risorsa idrica ai fini della lavorazione. Sotto il profilo degli effetti connessi alle tematiche antropiche si evidenziano quelle relative ai settori produttivi (agricolo e forestale, pesca e acquacoltura, industriale ed energetico), i cui rifiuti speciali possono essere trattati in impianti potenziati sotto il profilo della capacità.

7.2 CONSIDERAZIONI SUI POSSIBILI EFFETTI TRANSFRONTALIERI E INTERREGIONALI

L'amministrazione regionale, nell'espletare le proprie attività di pianificazione territoriale e di settore e comprensive dei percorsi di VAS procede alla verifica della rilevanza dei possibili effetti generati dai propri strumenti di pianificazione e programmazione sull'ambiente degli Stati confinanti, al fine di valutare se ricorrono i presupposti per attivare il procedimento di consultazioni transfrontaliere previste dal codice dell'ambiente.

Si premette che il PRS non contiene localizzazioni e contiene indicazioni volte alla gestione dei rifiuti speciali nell'ambito del territorio regionale. In quest'ottica, anche alla luce delle considerazioni e dei contenuti propri del Piano (cfr. Capitolo 3 "Inquadramento generale del PRS"), il Piano è orientato a sostenere il miglioramento ambientale in termini di riduzione dei rischi di salute, delle emissioni in atmosfera, di risparmio delle risorse mediante il recupero dei rifiuti speciali nei processi di lavorazione degli scarti di produzione, ecc).

Si evidenzia che le azioni del PRS sono orientate alla tutela dell'ambiente in senso lato e alla riduzione/annullamento dei rischi per la salute e l'incolumità umane, pertanto si può affermare che sono volti a un complessivo miglioramento ambientale.

Ne consegue che, escludendo potenziali effetti negativi significativi sul territorio regionale, si ritiene di escludere che anche gli Stati confinanti (Repubblica d'Austria e Repubblica di Slovenia) possano essere interessati da effetti negativi generati dalle azioni di Piano.

Sulla base delle considerazioni esposte, in questa fase preliminare di analisi e valutazioni, si ritiene che l'attuazione de PRS non produca effetti rilevanti sull'ambiente degli Stati confinanti, bensì contribuisca alla tutela ed miglioramento delle condizioni ambientali anche per i territori oltre confine: per tali ragioni si ritiene non sia necessario attivare la procedura di consultazioni transfrontaliere ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. 152/2006.

Si ritiene utile precisare che le considerazioni esposte saranno sviluppate e potranno essere modificate durante la stesura del Rapporto ambientale.

Per quanto riguarda gli aspetti interregionali, si osserva che la confinante Regione Veneto è stata individuata quale soggetto competente in materia ambientale nell'ambito del percorso di VAS per il PRS e pertanto partecipa a tutte le fasi di valutazione, fin da quelle preliminari.

8

PROPOSTA DI INDICE DEL RAPPORTO AMBIENTALE

Il presente capitolo si pone alla base di una delle finalità più importanti della fase di scoping, ossia la definizione concertata della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale, come indicato all'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 152/2006. Si tratteggia, pertanto, di seguito una prima proposta sui contenuti del Rapporto ambientale per il PRS, soffermandosi sulla loro portata ed indicando, laddove possibile, il loro livello di dettaglio.

L'articolazione dei contenuti segue le indicazioni del decreto legislativo 152/2006 ed, in particolare, quelle riportate nell'allegato VI alla parte seconda del decreto stesso. Tale allegato riporta le informazioni da fornire nel Rapporto ambientale, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del PRS. Infatti nel Rapporto ambientale di uno strumento pianificatorio di portata molto generale, possono non essere necessarie informazioni e analisi particolarmente dettagliate, mentre si prevede un maggiore approfondimento nel caso in cui uno strumento pianificatorio sia finalizzato a fornire delle indicazioni e delle prescrizioni anche ad una scala operativo-progettuale.

I punti seguenti forniscono una descrizione sintetica di quello che potrà essere il contenuto di massima dei singoli capitoli del Rapporto ambientale, in aderenza con l'allegato citato:

A - Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi.

Comprende una descrizione dei principali contenuti dello strumento pianificatorio, degli obiettivi e delle azioni del PRS, compresa una valutazione di coerenza interna, nonché un'analisi del rapporto tra le azioni di Piano e obiettivi/criteri/linee guida previsti da altri strumenti di pianificazione/programmazione di settore oppure quelli relativi ad altri settori, ma che interessano la stessa area (o aree adiacenti).

È possibile che tali aspetti vengano trattati in due capitoli distinti, dedicando due spazi autonomi per la valutazione di coerenza interna e per la valutazione di coerenza esterna orizzontale.

B - Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del Piano.

Comprende la descrizione, tramite un opportuno set di indicatori, degli aspetti ambientali che attengono ai possibili effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del PRS. Si ribadisce che nel Rapporto ambientale verranno approfonditi, a livello di inquadramento generale e conoscitivo, solamente gli aspetti ritenuti importanti - in positivo o in negativo - ma non approfonditi nello strumento stesso (così da evitare duplicazioni). Nello studio della probabile evoluzione senza l'attuazione del PRS, si tiene conto dello stesso orizzonte temporale previsto per l'attuazione del PRS. A questo riguardo vengono anche considerate, nei limiti del possibile, le osservazioni relative agli effetti di altri piani o programmi adottati, che interessano il settore in questione.

C - Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate.

Contiene una descrizione nel dettaglio, corredata da specifici indicatori, delle caratteristiche ambientali delle aree su cui il PRS potrebbe avere effetti maggiori. Tali aree possono trovarsi

anche al di fuori di quella contemplata dallo strumento pianificatorio (si parla in tal caso di effetti a lungo raggio).

Si osserva che i capitoli B e C potrebbero essere trattati in un unico capitolo.

D - Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Piano, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità [...]

Questo capitolo viene elaborato in modo da rispondere a quanto richiesto dall'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 152/2006, ossia l'inclusione della valutazione di incidenza nella VAS, pertanto in questo capitolo saranno inseriti gli elementi richiesti dall'allegato G del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997, anche tenendo in considerazione le osservazioni di cui al capitolo 7 del presente Rapporto preliminare.

E - Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al Piano, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale.

Comprende l'elencazione degli obiettivi di sostenibilità relativamente alle questioni ambientali ritenute significative e la conseguente valutazione di coerenza esterna verticale.

F - Possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

Comprende l'individuazione e la valutazione degli effetti che l'attuazione di ogni singola azione di Piano può avere in relazione alle tematiche ambientali su cui le stesse vanno maggiormente ad incidere. Tale valutazione procede attraverso l'elaborazione di una matrice in cui le azioni previste dal PRS sono "incrociate" con le suddette tematiche ambientali. La valutazione è supportata da opportuni indicatori. Il capitolo descrive la metodologia valutativa ed esplica le considerazioni inerenti agli effetti individuati: questa fase costituisce il punto di partenza per lo studio delle misure di mitigazione affrontato nel capitolo successivo.

G - Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma.

In questo capitolo si procede a identificare le misure necessarie a mitigare gli impatti negativi sull'ambiente individuati nel capitolo precedente. Si fa riferimento tanto ad azioni previste nel PRS, quanto a possibili misure discendenti dallo studio condotto durante la redazione del Rapporto ambientale. Si osserva che le stesse misure di mitigazione possono avere conseguenze negative sull'ambiente che devono essere riconosciute.

H - Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste.

Questo capitolo formerà, assieme al precedente, un capitolo unico.

I - Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare.

Il capitolo si fonda sull'esigenza di monitorare gli impatti significativi sull'ambiente determinati dall'attuazione del PRS. La fase di monitoraggio, che segue l'approvazione dello strumento, viene qui descritta in relazione agli effetti individuati nei capitoli precedenti, comprendendo:

- le risorse necessarie (umane, strumentali, ecc);
- i soggetti coinvolti (ruoli e responsabilità);
- il piano temporale di attuazione delle fasi di monitoraggio;
- le modalità di raccolta dei dati/informazioni e di elaborazione degli indicatori, tenendo conto che essi devono comunque sempre arricchire il quadro conoscitivo cui attingere per i successivi atti di pianificazione e programmazione;
- l'analisi dei dati e delle informazioni e l'individuazione delle cause che determinano eventuali effetti negativi;
- l'elaborazione di indicazioni per il riorientamento dei contenuti del documento;
- l'informazione sulle modalità di svolgimento del monitoraggio e sulle eventuali misure correttive adottate (Rapporti di monitoraggio).

Saranno valutati, inoltre, i soggetti coinvolti nella realizzazione e nella gestione del monitoraggio, con riferimento, in particolare, all'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 152/2006.

L - Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

Il Rapporto ambientale sarà corredato, altresì, da un glossario che presenta le definizioni delle terminologie tecnico-scientifiche che ricorrono nel PRS e nella relativa documentazione di VAS.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE